



DIRETTIVA PROGRAMMATICA SULL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'A.N.AC. ANNO 2025

INDICE

CAPITOLO I: INTRODUZIONE	3
1) Premesse	3
2) l'attività di vigilanza nella nuova struttura organizzativa dell'A.N.AC. dopo la Delibera n. 398 del 24 luglio 2024	4
2.1 l'attività di vigilanza nell'area strategica dei contratti pubblici	5
2.2 l'attività di vigilanza nell'area strategica "Anticorruzione e trasparenza"	9
3) I protocolli d'intesa sottoscritti dall'A.N.A.C. nell'ambito dell'attività di vigilanza	14
3.1 Contrattualistica Pubblica, Affidamenti e Digitalizzazione	14
3.2 Collaborazione con Organi di Controllo	14
3.3 Vigilanza nel Settore Sanitario e nella Pubblica Amministrazione	15
3.4 Prevenzione della Corruzione nelle Amministrazioni Locali ed Enti Pubblici	15
3.5 Collaborazione con le Procure della Repubblica	16
3.6 Efficienza e Sostenibilità dei Processi amministrativi	16
3.7 Promozione della Cultura della Legalità	17
3.8 Vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza	18
4) Le linee guida del Consiglio	19
5) La Direttiva programmatica	22
CAPITOLO II: VIGILANZA SULLE MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA	28
1) Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e la vigilanza sulla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)	28
2) Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e l'aggiornamento 2023	29
3) Cenni al quadro normativo e regolatorio in materia di trasparenza	30
4) Cenni al quadro normativo e regolatorio in materia di inconferibilità e/o incompatibilità	32
5) Cenni al quadro normativo e regolatorio in materia di whistleblowing	33

6)	Le priorità nell'anno 2025 dell'attività di vigilanza nell'area strategica "Anticorruzione e trasparenza"	35
6.1	L'attività di vigilanza sulla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e sui PTPCT	35
6.2	L'attività di vigilanza in materia di trasparenza	35
6.3	L'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e/o incompatibilità	37
6.4	La vigilanza su specifici temi: whistleblowing	38

CAPITOLO III: VIGILANZA NELL'AREA STRATEGICA DEI CONTRATTI PUBBLICI.....39

1)	Le priorità nell'anno 2025 dell'attività di vigilanza nell'area strategica dei contratti pubblici	39
1.1	Tematiche prioritarie per l'attività di vigilanza.....	39
1.2	L'attività di vigilanza nel settore dei lavori pubblici	41
1.3	L'attività di vigilanza nel settore dei servizi e delle forniture.....	47
1.4	L'attività di vigilanza nel settore delle concessioni e del partenariato pubblico privato	51
1.5	L'attività di vigilanza sugli affidamenti delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori aventi finalità di centralizzazione/aggregazione degli acquisti.....	53
1.6	Vigilanza sulla qualificazione delle stazioni appaltanti.....	54
1.7	L'attività di vigilanza per gli interventi PNRR	55
1.8	L'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione degli operatori economici.....	57

CAPITOLO I

INTRODUZIONE

1) Premesse

L'Autorità, alla luce delle riforme introdotte con il PNRR e della disciplina sul Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO), nell'adunanza del 16 novembre 2022, ha approvato il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (PNA), finalizzato a rafforzare l'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, puntando nello stesso tempo a semplificare e velocizzare le procedure amministrative. Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità ha poi approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022; il documento si concentra esclusivamente sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti, d.lgs. n. 36 del 2023, individuando i primi impatti che la novella legislativa ha comportato sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati quindi esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova disciplina e sono state sostituite le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione, già contenute nel PNA 2022, non in linea con la novella.

Nell'adunanza del 20 dicembre 2022, il Consiglio ha disposto la soppressione dell'Ufficio Attività Ispettive Speciali (UAI), prevedendo che le rispettive funzioni fossero distribuite fra gli uffici di vigilanza, sulla base delle rispettive competenze, attribuendo ad UVS il compito di assicurare il raccordo unitario in materia di ispezioni con la Guardia di Finanza e la Ragioneria Generale dello Stato, nonché di curare la condivisione di schemi tipo per l'attività ispettiva.

Successivamente, in data 29 marzo 2023, il Consiglio con delibera n. 121 ha adottato il nuovo "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione" prevedendo l'istituzione di nuovi uffici e la soppressione di altri, non più utili alla nuova *mission* dell'Autorità; la nuova organizzazione ha previsto n. 4 Uffici funzionalmente dipendenti dal Presidente e n. 26 uffici alle dipendenze del Segretario Generale.

Con delibera 270 del 20 giugno 2023, il Consiglio ha adottato il nuovo Regolamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di attività di vigilanza e di accertamenti ispettivi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023.

Inoltre, con decisione del Consiglio dell'Autorità del 19 dicembre 2023 è stata approvata la delibera n. 605 di aggiornamento 2023 del PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice dei contratti d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

In data 6 marzo 2024, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in attuazione della propria missione istituzionale, ha rinnovato il Protocollo d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato, disciplinando la collaborazione nelle attività di vigilanza delegate nell'area strategica dei contratti pubblici, limitatamente agli appalti di servizi e forniture.

Nel Piano annuale delle ispezioni 2024, adottato con deliberazione del Consiglio nell'adunanza del 5 giugno 2024, che ha approvato le attività ispettive delegate alla Ragioneria Generale dello Stato e alla

Guardia di Finanza in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza, è stata confermata l'importanza di programmare verifiche non solo nella fase di affidamento degli appalti, ma soprattutto in quella di esecuzione dei contratti, con l'obiettivo di prevenire danni all'erario pubblico mediante controlli sulla qualità delle prestazioni affidate e sulle verifiche effettuate dalle stazioni appaltanti prima del pagamento del corrispettivo all'appaltatore.

Nel corso dell'adunanza del 17 luglio 2024, in attuazione del ciclo di gestione della performance 2024, il Consiglio ha approvato gli obiettivi 2024 dell'Autorità, contestualmente al documento di pianificazione strategica "Piano della performance 2024-2026" contenente le macro-attività che la Governance dell'Autorità intende intraprendere, rilanciando il ruolo di A.N.AC. nella prevenzione della corruzione rendendo ancora più efficaci le proprie funzioni sia nell'ambito dei rapporti interni al Paese che in quelli internazionali, tenuto conto del momento particolare nel quale l'intero comparto della pubblica amministrazione verrà chiamato, a seguito degli stanziamenti previsti per l'Italia dal Recovery Plan o PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il documento di pianificazione conferma le seguenti aree strategiche: "Anticorruzione e trasparenza", "Contratti pubblici" e "Supporto, comunicazione e gestione", e rilancia la *mission* di A.N.AC. caratterizzandola fundamentalmente con le seguenti due direttrici di intervento: a) semplificazione delle procedure e b) potenziamento dei servizi agli stakeholder.

Il panorama normativo degli appalti pubblici si è da ultimo modificato con il Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 209/2024, "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36").

Le nuove disposizioni del decreto correttivo, pubblicato in Gazzetta Ufficiale SG n. 305 del 31 dicembre 2024, sono entrate ufficialmente in vigore lo stesso giorno di pubblicazione.

Il percorso di approvazione, che ha coinvolto la Conferenza Unificata, il Consiglio di Stato, le Commissioni Parlamentari e ben 94 stakeholder pubblici e privati, ha avuto un'accelerazione decisiva per rispettare gli impegni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e completare le milestone previste dalla Riforma 1.10 (Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni).

Questo intervento normativo risponde all'esigenza di risolvere criticità riscontrate nella fase iniziale di applicazione del Codice, integrando e chiarendo disposizioni fondamentali per una maggiore efficienza delle procedure.

2. L'attività di vigilanza nella nuova struttura organizzativa dell'A.N.AC. dopo la Delibera n. 398 del 24 luglio 2024

Alla luce delle modifiche introdotte alla struttura organizzativa dell'A.N.AC., dal combinato disposto del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, di cui alla delibera n. 398 del 24 luglio 2024, e delle linee di indirizzo operative per il regolare andamento delle attività ed il raccordo funzionale in attuazione del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'A.N.AC. (Atto Organizzativo di II livello) pubblicate il 5 novembre 2024, l'attività di vigilanza è esercitata attraverso i seguenti Uffici dell'Autorità, deputati a dare attuazione alla *mission* "vigilanza" dell'A.N.AC.:

2.1 l'attività di vigilanza nell'area strategica dei contratti pubblici

- *l'Ufficio 1. "Ufficio Operativo Speciale"* UOSA incaricato a svolgere compiti di alta sorveglianza e garanzia della correttezza e trasparenza delle procedure di gara mediante attività di controllo, ispezione ed analisi di atti e documenti, anche mediante l'utilizzo di banche dati. Cura tutti gli accertamenti necessari per attivare i poteri di cui all'art. 30 del d.l. 90/2014. Supporta altresì il Presidente nell'esercizio delle funzioni attribuite ai sensi dell'art 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, curando la relativa istruttoria ed i rapporti con le istituzioni coinvolte ed assicurando il monitoraggio delle attività attuative e la definizione di apposite linee guida. Al suo interno opera l'Unità operativa speciale composta anche del personale appartenente al Corpo della Guardia di Finanza
- *l'Ufficio 15. "Vigilanza collaborativa, vigilanze speciali e pareri motivati"* UVS incaricato a svolgere attività di vigilanza di tipo collaborativo in materia di contratti pubblici mediante la stipula di protocolli di vigilanza anche con riguardo alla fase dell'esecuzione. Vigila sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza, in conformità alle normative vigenti. Vigila sul rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti sul conflitto di interesse per quanto di competenza. Svolge attività di vigilanza e di indagine specifica a carattere settoriale, su appalti o contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, appositamente delegati dal Presidente o dal Consiglio. L'attività di vigilanza, anche a carattere settoriale, è svolta sia d'ufficio sia su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, nonché sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio. Vigila sull'andamento delle opere strategiche. Vigila su interventi o contratti finanziati con fondi PNRR e complementari. Cura i procedimenti sanzionatori di propria competenza. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di competenza svolta. L'Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all'approvazione del Consiglio. Cura altresì la condivisione di schemi tipo per l'attività ispettiva, comprese le linee guida e gli altri atti di carattere generale relativi alle attività ispettive. L'Ufficio monitora le procedure di gara e raccoglie dagli uffici di vigilanza in materia di contratti pubblici le segnalazioni ai fini dell'esercizio del potere di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, in modo da evitare di adottare un parere motivato su di una questione già oggetto di un ricorso diretto da parte dell'Ufficio 10; segnala tempestivamente le violazioni rilevanti all'Ufficio n.10 ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, comma 2, e cura la predisposizione e l'adozione dei relativi pareri motivati ai sensi dell'art. 220, comma 3, raccordandosi con l'Ufficio n. 10 ai fini dell'attivazione delle successive azioni di propria competenza.
- *l'Ufficio 16. "Vigilanza lavori pubblici"* UVLA incaricato a svolgere la vigilanza sui contratti di lavori dei settori ordinari e nei settori speciali e della difesa; cura la vigilanza sugli affidamenti di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti pubblici per quanto di competenza. Cura i procedimenti sanzionatori di propria competenza. Vigila sul rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti sul conflitto di interesse per quanto di competenza. Provvede alla verifica delle comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alle modificazioni al contratto e cura i relativi

procedimenti sanzionatori, nonché i conseguenti adempimenti in materia di pubblicità. Svolge l'analisi delle varianti, dei progetti esecutivi, degli atti di validazione e delle relazioni del responsabile del procedimento dei contratti/varianti rientranti nella propria competenza. L'attività di vigilanza, anche a carattere settoriale, è svolta sia d'ufficio, anche sulla base dei dati estratti dalla BDNCP e da fonti aperte, sia su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, nonché sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. L'Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'Ufficio, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, segnala tempestivamente le violazioni rilevanti rispettivamente all'Ufficio n.10 ed all'Ufficio n. 15.

- *l'Ufficio 17. "Vigilanza servizi e forniture"* UVSF incaricato a svolgere la vigilanza sui contratti di forniture e servizi, nei settori ordinari e speciali e della difesa; cura la vigilanza sugli affidamenti di somma urgenza ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti pubblici per quanto di competenza. Cura i procedimenti sanzionatori di propria competenza. Vigila sul rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti sul conflitto di interesse per quanto di competenza. Provvede alla verifica delle comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alle modificazioni al contratto e cura i relativi procedimenti sanzionatori nonché i conseguenti adempimenti in materia di pubblicità. Svolge l'analisi delle varianti, dei progetti esecutivi, degli atti di validazione e delle relazioni del responsabile del procedimento dei contratti/varianti rientranti nella propria competenza. L'attività di vigilanza, anche a carattere settoriale, è svolta sia d'ufficio, anche sulla base dei dati estratti dalla BDNCP e da fonti aperte, sia su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, nonché sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. L'Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'Ufficio ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici segnala tempestivamente le violazioni rilevanti rispettivamente all'Ufficio n.10 e all'Ufficio n.15.
- *l'Ufficio 18. "Vigilanza concessioni e PPP"* UVCP incaricato a svolgere la vigilanza sugli affidamenti, nei settori ordinari e nei settori speciali, delle concessioni di lavori, PPP e finanza di progetto, nonché sulle attività dei concessionari e sul rispetto della quota di affidamento a terzi, sugli appalti di lavori affidati a contraente generale e sull'attività di tali soggetti. Vigila, inoltre, sull'affidamento delle concessioni di servizi e sulle attività dei concessionari, nonché sugli affidamenti nell'ambito dei servizi pubblici locali, delle società partecipate ed in house. Cura i procedimenti sanzionatori di propria competenza. Vigila sul rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti sul conflitto di interesse per quanto di competenza. Provvede alla verifica delle comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alle modificazioni al contratto e cura i relativi procedimenti sanzionatori nonché i conseguenti adempimenti in materia di pubblicità. Svolge l'analisi delle varianti, dei progetti esecutivi, degli atti di validazione e delle relazioni del responsabile del procedimento dei contratti/varianti rientranti nella propria competenza. L'attività di vigilanza, anche a carattere settoriale, è svolta sia

d'ufficio, anche sulla base dei dati estratti dalla BDNCP e da fonti aperte, sia su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, nonché sulla base di programmi annuali definiti dal Consiglio. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. L'Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all'approvazione del Consiglio. L'Ufficio, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, segnala tempestivamente le violazioni rilevanti rispettivamente all'Ufficio n. 10 ed all'Ufficio n. 15.

- *l'Ufficio 19. "Vigilanza sulle centrali di committenza e sui soggetti aggregatori nonché sulla qualificazione delle stazioni appaltanti"* UVCC incaricato a svolgere attività di vigilanza sui contratti affidati dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori con particolare riferimento agli accordi quadro e alle convenzioni. Cura i procedimenti sanzionatori di propria competenza. Vigila sul rispetto della disciplina prevista dal Codice dei contratti sul conflitto di interesse per quanto di competenza. Provvede alla verifica delle comunicazioni rese dalle stazioni appaltanti in ordine alle modificazioni al contratto e cura i relativi procedimenti sanzionatori nonché i conseguenti adempimenti in materia di pubblicità. Svolge l'analisi delle varianti, dei progetti esecutivi, degli atti di validazione e delle relazioni del responsabile del procedimento dei contratti/varianti rientranti nella propria competenza. Monitora le modalità di programmazione aggregata da parte delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori. Propone e monitora le modalità di rapporto tra soggetti che erogano servizi di committenza e i beneficiari. Vigila sulla corretta esecuzione delle convenzioni tra soggetti che erogano servizi di committenza e beneficiari. Monitora le fonti aperte e propone tempestivamente attività di vigilanza d'ufficio su questioni rilevanti nell'ambito operativo del proprio Ufficio. Verifica la correttezza delle dichiarazioni rese ai fini della qualificazione dalle stazioni appaltanti, delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori e, ove accerti violazioni alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, adotta i conseguenti provvedimenti, anche di carattere sanzionatorio, curando i relativi procedimenti. L'ufficio assicura, altresì, il controllo, d'ufficio o su segnalazione delle comunicazioni, che riguardino gli operatori economici, provenienti dalle stazioni appaltanti o da altri soggetti legittimati, ai fini della verifica del corretto comportamento di tali soggetti. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. L'Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all'approvazione del Consiglio. Assicura il raccordo unitario in materia di ispezioni con la Guardia di Finanza e la Ragioneria Generale dello Stato. L'ufficio, ai fini dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 220, commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici, segnala tempestivamente le violazioni rilevanti rispettivamente all'Ufficio n.10 e n. 15.
- *l'Ufficio 20. "Vigilanza sulle SOA"* UVSOA incaricato a svolgere le attività di vigilanza volte ad accertare il possesso, da parte delle SOA, dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative e vigila sulle attestazioni di qualificazione SOA. La vigilanza è svolta su iniziativa d'ufficio o su segnalazione eventualmente attraverso accertamenti ispettivi. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. Cura ed istruisce i procedimenti sanzionatori verso le SOA e

istruisce gli ulteriori provvedimenti nei confronti delle SOA, nei casi di mancato adempimento alle vigenti disposizioni in materia di esercizio dell'attività di attestazione. Cura l'aggiornamento costante del manuale SOA e fornisce pareri in materia di qualificazione SOA.

L'attività dei predetti uffici è disciplinata dai seguenti Regolamenti:

- *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"*, approvato dal Consiglio con Delibera n. 803 del 4 luglio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2018, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021. Detto Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 213, comma 3, lettere a), b), g) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si applica alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi, gli avvisi o le lettere di invito siano stati pubblicati prima del 1° luglio 2023;
- *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici"* approvato dal Consiglio con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 346 del 3 luglio 2024, applicabile alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi, gli avvisi o le lettere di invito siano stati pubblicati dal 1° luglio 2023;
- *"Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36"* approvato dal Consiglio dell'Autorità con la Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023, applicabile dall'Ufficio UVSF per l'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni accertate nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 222, comma 3, lettere a) e b) del Codice e per l'omessa o ritardata comunicazione all'Autorità delle modificazioni al contratto di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e 3 del Codice.

residuando all'Ufficio 21. *"Sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati"* USAN la competenza ad istruire i procedimenti sanzionatori, relativamente al settore dei lavori, dei servizi e delle forniture, per violazione dei doveri di informazione di cui al Codice dei contratti pubblici, raccordandosi con l'Ufficio n. 23, nonché i procedimenti sanzionatori per mancata o falsa dichiarazione nel possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di avvalimento (FVOE); istruisce i procedimenti sanzionatori verso gli operatori economici sulle attestazioni di qualificazione SOA. Annota le comunicazioni effettuate dal Prefetto ai sensi dell'art. 32 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 e le misure del controllo giudiziario di cui all'art. 34 bis del Codice antimafia, nonché ogni atto ad essi presupposto. Annota i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 14, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Svolge attività di vigilanza d'ufficio o su segnalazione, in merito alle annotazioni presenti sul Casellario. Trasmette all'Ufficio 9 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. L'Ufficio assicura, altresì, il controllo delle comunicazioni, nonché di ogni altra notizia rilevante nell'ambito del sistema di qualificazione anche ai fini della tenuta del Casellario Informatico. Provvede alla redazione della normativa regolamentare o attuativa in materia di sanzioni.

2.2 *l'attività di vigilanza nell'area strategica "Anticorruzione e trasparenza"*

- *l'Ufficio 25. "Vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e piattaforma unica della trasparenza"* UVMACT incaricato a svolgere, d'ufficio o su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, la vigilanza in materia di anticorruzione, ai fini della rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani anticorruzione. Vigila sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione. Monitora le Banche dati dell'ANAC e le fonti aperte e propone tempestivamente attività di vigilanza d'ufficio su questioni rilevanti nell'ambito operativo dell'Ufficio. In caso di accertata omissione dell'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione e trasparenza, ovvero della sottosezione del PIAO denominata "Rischi corruttivi e trasparenza", in base all'art. 19, comma 5, lett. b del d.l. 90/2014, provvede all'irrogazione di sanzioni amministrative. Vigila sulle procedure di nomina e revoca degli RPCT, proponendo al Consiglio i relativi provvedimenti. Sovrintende allo sviluppo e all'implementazione della Piattaforma Unica della Trasparenza. Svolge, altresì, la vigilanza automatizzata in materia di trasparenza. Monitora il flusso delle trasmissioni obbligatorie ai fini della pubblicazione tempestiva. Elabora, sperimenta e applica sistemi di vigilanza diffusa sulla trasparenza. Propone strumenti innovativi per garantire formule più efficaci di trasparenza. Procedo, se necessario, all'irrogazione delle sanzioni amministrative in caso di violazioni sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione e rispetto della normativa in materia di trasparenza. L'Ufficio svolge altresì, su segnalazione della Procura, la funzione di vigilanza sulla rotazione straordinaria ex art. 16, comma 1, lett. l quater del d.lgs. n. 165/2001 ed art. 129 disp att. c.p.p. Trasmette all'Ufficio 24 le massime predisposte all'esito dell'attività di vigilanza svolta. L'Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all'approvazione del Consiglio

L'Ufficio svolge la propria attività in applicazione dei seguenti Regolamenti:

- *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione"*, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 29 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2017, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021. Detto Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), della legge 14 novembre 2012, n. 190;
- *"Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33"*, approvato dal Consiglio nell'adunanza del 29 marzo 2017, pubblicato nella G.U. n. 91 del 19 aprile 2017, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 654 del 22 settembre 2021. Detto Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dei poteri di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo n. 33/2013;
- *"Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei*

Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” approvato dal Consiglio dell’Autorità nell’adunanza del 9 settembre 2024, modificato nell’adunanza del 12 maggio 2021 (delibera n. 437) e pubblicato in G.U., Serie generale n. 145 del 19.6.2021. Detto Regolamento disciplina i procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità per omessa adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO (Piano integrato di Attività ed Organizzazione) e dei Codici di Comportamento;

- *“Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 – Testo consolidato con le modifiche agli articoli 1,4,7 e 8, approvate con delibera n. 438 del 12 maggio 2021. Detto Regolamento disciplina i poteri dell’Autorità per l’irrogazione delle sanzioni per le ipotesi previste dall’art. 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013;
- *“Regolamento sull’esercizio del potere dell’Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione”* approvato dal Consiglio nell’adunanza del 18 luglio 2018 (delibera n. 657), con il quale l’Autorità ha disciplinato i poteri attribuiti dall’articolo 1, comma 82, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, dall’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dall’articolo 1, comma 7, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 ultimo periodo;
- *l’Ufficio 27. “Vigilanza sulla imparzialità dei funzionari pubblici”* UVIF incaricato a svolgere, d’ufficio o su segnalazione, eventualmente attraverso accertamenti ispettivi, la vigilanza sull’incompatibilità e inconferibilità degli incarichi pubblici, sul pantouflage nonché sul rispetto dei codici di comportamento secondo le modalità definite dagli appositi regolamenti, raccordandosi con l’Ufficio n. 25. Monitora le Banche Dati ANAC e le fonti aperte e propone tempestivamente attività di vigilanza d’ufficio su questioni rilevanti nell’ambito operativo del proprio Ufficio (anche in materia di conflitti di interesse). Verifica la previsione ed il rispetto delle misure dettate per la prevenzione del conflitto di interessi. Provvede all’irrogazione di sanzioni amministrative nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei codici di comportamento. Trasmette all’Ufficio 24 le massime predisposte all’esito dell’attività di vigilanza svolta. L’Ufficio concorre, entro il 31 gennaio di ciascun anno per quanto di competenza, alla formulazione della direttiva di vigilanza e di proposte di intervento ispettivo per la definizione del Piano annuale delle ispezioni sottoposto all’approvazione del Consiglio.

L’Ufficio svolge la propria attività in applicazione dei seguenti Regolamenti:

- *“Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari”*, approvato dal Consiglio nell’adunanza del 29 marzo 2017, con le modifiche recate dalla Delibera n. 654/2021 e da ultimo dalla Delibera n. 412/2024 recante: «Revisione del regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di inconferibilità

e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari», pubblicata in G.U. – Serie Generale – n. 234 del 5 ottobre 2024. Detto Regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità concernenti l'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché sul rispetto delle regole sull'imparzialità dei pubblici funzionari;

- *"Regolamento sanzionatorio in materia di pantouflage"*, approvato con delibera n. 493 bis del 25 settembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

- *l'Ufficio 28. "Vigilanza sulle segnalazioni degli informatori e sulle misure ritorsive e rapporti con il terzo settore"* UWHIB incaricato a curare la ricezione e gestione delle segnalazioni di illeciti e delle comunicazioni di misure ritenute ritorsive provenienti dai soggetti individuati dall'art. 3 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, trasmettendo tempestivamente le segnalazioni agli uffici di vigilanza o alle istituzioni competenti; istruisce le comunicazioni di presunte ritorsioni proponendo, al ricorrere dei presupposti, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente. Svolge le attività di vigilanza volte ad accertare l'istituzione di canali di segnalazione, l'adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni e la loro conformità alla normativa vigente, nonché lo svolgimento di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute e di corretta gestione delle segnalazioni, anche in punto di tutela della riservatezza dell'informatore, proponendo, ove ricorrano i presupposti, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente; propone le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente nei confronti dei segnalanti per i quali sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Trasmette all'Ufficio 24 le massime predisposte all'esito dell'attività di competenza svolta. Cura i rapporti con la società civile, favorendo lo sviluppo di forme di collaborazione che consentano l'organizzazione di iniziative ed eventi finalizzati alla promozione della cultura della legalità in tema di whistleblowing.

L'Ufficio svolge la propria attività in applicazione del seguente Regolamento:

- *"Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. delibera n. 301 del 12 luglio 2023.* Detto Regolamento disciplina la gestione delle segnalazioni esterne secondo quanto previsto all'art. 8 del d. lgs. n. 24/2023 e il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 21 del medesimo suindicato decreto legislativo.

I sopra menzionati Regolamenti sono volti a regolamentare le varie tipologie di procedimenti di competenza dell'Autorità in materia di anticorruzione e trasparenza:

- a) procedimenti aventi ad oggetto la violazione di norme e delle misure in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, avviati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera f) e comma 3 della legge 190/2012 ai fini di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate da amministrazioni ed enti, volti ad accertare la conformità del contenuto dei

PTPCT ovvero della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO alle indicazioni del PNA (mancanza, insufficienza o illegittimità delle misure di prevenzione della corruzione contenute nei Piani);

- b) procedimenti aventi ad oggetto la violazione delle norme sulla trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013;
- c) procedimento sanzionatori per omessa adozione del PTPCT ovvero della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO nei confronti dei soggetti tenuti all'adozione di detti documenti secondo le disposizioni normative di riferimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5 lettera a) del decreto-legge n. 90 del 2014
- d) procedimenti sanzionatori aventi ad oggetto l'irrogazione delle sanzioni nei casi previsti dall'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 19 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e) procedimenti a tutela degli RPCT in caso di provvedimenti di revoca dell'incarico e misure discriminatorie adottate nei confronti dei Responsabili per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- f) procedimenti aventi ad oggetto la sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.
- g) procedimenti aventi ad oggetto il mancato rispetto del divieto di *pantouflage*;
- h) procedimenti di:
 - i. gestione delle segnalazioni esterne effettuate dal whistleblower;
 - ii. accertamento di ritorsioni adottate, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, nei confronti del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23/2024 alla persona fisica individuata come responsabile;
 - iii. accertamento di ritorsioni adottate, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, nei confronti di uno o più dei seguenti soggetti:
 - 1. Il facilitatore;
 - 2. le persone del medesimo contesto lavorativo del whistleblower, legate ad esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ovvero i colleghi di lavoro del whistleblower, i quali lavorando nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, hanno con lo stesso un rapporto abituale e corrente;
 - 3. gli Enti di proprietà del whistleblower;
 - 4. gli Enti presso i quali il whistleblower lavora;
 - 5. gli Enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del whistleblower e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. 23/2024 alla persona fisica individuata come responsabile;

- iv. accertamento della condotta volta ad ostacolare o a tentare di ostacolare la segnalazione di illeciti ovvero la segnalazione esterna e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) del d.lgs. 24/2023 alla persona fisica individuata come responsabile;
- v. accertamento della violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 12 del d.lgs. 24/2023 e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo, nei confronti della persona fisica individuata come responsabile;
- vi. accertamento dell'assenza di canali di segnalazione, della mancanza di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti nonché dell'adozione di procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti non conformi a quelle di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 24/2023, all'interno dei soggetti del settore pubblico e del settore privato, e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) del d.lgs. 24/2023 nei confronti dell'organo di indirizzo;
- vii. accertamento del mancato svolgimento dell'attività di verifica e analisi delle segnalazioni di illeciti ricevute e conseguente applicazione della sanzione di cui all'art. 21, comma 1, lett. b) del d.lgs. 24/2023 nei confronti del gestore delle segnalazioni;
- viii. accertamento della fattispecie sanzionatoria di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) del d.lgs. 24/2023 nei confronti del whistleblower quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.

3 I protocolli d'intesa sottoscritti dall'A.N.A.C. nell'ambito dell'attività di vigilanza

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), in attuazione della propria *mission* istituzionale di potenziamento dei servizi agli stakeholder e di rafforzamento della trasparenza e dell'integrità amministrativa, ha sottoscritto diversi protocolli d'intesa. Tali accordi, che abbracciano molteplici ambiti di collaborazione, mirano a consolidare un sistema di vigilanza efficace, prevenire fenomeni corruttivi e migliorare la qualità dell'azione amministrativa. Di seguito si riportano i principali protocolli di intesa, distinti per ambiti di intervento attualmente in essere:

3.1 Contrattualistica Pubblica, Affidamenti e Digitalizzazione:

- **con il Ministero di Economia e Finanze- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (I.Ge.S.I.Fi.P.)**, in data 6 marzo 2024, è stato rinnovato un protocollo di intesa per garantire la regolarità delle procedure di affidamento e l'economicità dei contratti pubblici.
- **con l'Associazione Nazionali Costruttori Edili (A.N.C.E.)**, in data 28 maggio 2024, è stato sottoscritto un protocollo di intesa volto a massimizzare la fruibilità del patrimonio informativo presente nella BDNCP per la parte riferita ai lavori pubblici, condividere dati e identificare anomalie.
- **con la Conferenza Regione e province Autonome**, in data 11 gennaio 2023, è stato stipulato un accordo per digitalizzare le procedure dei contratti pubblici, migliorare la gestione dei dati e semplificare gli oneri amministrativi. È in corso di stipula il primo accordo attuativo.
- **con il Ministero dell'Istruzione (MI)**, il 15 febbraio 2022, è stato firmato un protocollo d'intesa per l'applicazione delle normative in materia di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
- **con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (PCM_DTD)**, in data 18 luglio 2022, è stato sottoscritto un accordo volto a promuovere l'interoperabilità e la digitalizzazione delle procedure attraverso la Misura 1.3.1 del PNRR.

3.2 Collaborazione con Organi di Controllo:

- **con la Guardia di Finanza**, è in corso di perfezionamento il rinnovo del protocollo d'intesa stipulato per la cooperazione sul controllo della contrattualistica pubblica, la verifica delle normative anticorruzione e il rispetto della trasparenza, attraverso ispezioni, controlli e analisi.
- **con l'Autorità Garante Della Concorrenza e del Mercato (AGCM)**, in data 31 luglio 2024, è stato stipulato un protocollo di intesa per prevenire collusioni nei contratti pubblici, con focus su rating di legalità, whistleblowing e digitalizzazione.
- **con la Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno delle Mafie**, è stato stipulato il 6 ottobre 2022 un protocollo di intesa per garantire il rispetto della legalità e promuovere la collaborazione nell'ambito delle indagini e delle attività di prevenzione.

3.3 Vigilanza nel Settore Sanitario e nella Pubblica Amministrazione

- con il **Ministero della Salute e Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS)**, nel corso del 2022, sono stati sottoscritti accordi per la promozione di misure di trasparenza e il contrasto alla corruzione nel settore sanitario pubblico.

3.4 Prevenzione della Corruzione nelle Amministrazioni Locali ed Enti Pubblici:

- con il **Ministero Interno – il Ministro per la Pubblica Amministrazione- l'Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)**, in data 29 settembre 2024, è stato siglato un protocollo di intesa finalizzato alla promozione di iniziative tese a rafforzare i presidi anticorruzione, supportare i Comuni nella redazione del PIAO e digitalizzare la gestione dei piani di prevenzione.
- con **Il Ministero dell'Interno e la Regione Veneto**, in data 16 ottobre 2024, è stato firmato un protocollo d'intesa volto a implementare misure di efficientamento nel mercato pubblico e prevenire fenomeni corruttivi.
- con **l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa S.p.A. (INVITALIA)**, il 18 gennaio 2023, è stato sottoscritto un accordo per sperimentare l'interoperabilità tra il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE) e il sistema della "checklist verifiche" della Piattaforma Unica di INVITALIA, prevedendo inoltre il monitoraggio dei requisiti dell'affidatario durante l'esecuzione del contratto pubblico.
- con **l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.)**, il 21 gennaio 2023, è stato stipulato un accordo volto a supportare l'Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club Provinciali nell'adempimento della normativa relativa alla pubblicità, trasparenza e prevenzione della corruzione, rafforzando la collaborazione istituzionale in questi ambiti.
- con **l'Organismo Regionale per le Attività di Controllo della Regione Lombardia (O.R.A.C.)** è stato sottoscritto, il 22 marzo 2023, un accordo per la promozione e l'organizzazione comune di studi, eventi e iniziative che promuovano i temi della prevenzione e del contrasto alla corruzione, della trasparenza e dell'etica nella Pubblica Amministrazione. Il protocollo include anche lo scambio di informazioni, la trasmissione dei dati necessari per implementare il sistema degli indicatori previsti ai fini dell'attuazione del PON, nonché l'analisi dei modelli di governance, delle metodologie e delle pratiche per prevenire la corruzione, e la promozione della trasparenza anche attraverso lo studio delle metodologie di analisi dei rischi.
- con **il Ministero degli Interni e la Regione Marche** è stato sottoscritto il 6 aprile 2023 un accordo per lo sviluppo di attività informative e formative in materia di prevenzione dei rischi, con particolare attenzione alla fase di esecuzione contrattuale e alla rendicontazione. In tale contesto, il protocollo prevede l'attivazione di protocolli di vigilanza collaborativa su appalti complessi e l'accompagnamento alla qualificazione specialistica in spese PNRR per le stazioni appaltanti. Inoltre, si prevede la promozione della cultura dell'integrità e della trasparenza per prevenire frodi, corruzione e infiltrazioni criminali nei contratti pubblici, anche valorizzando la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO. Il protocollo include anche la collaborazione

per l'efficientamento dei processi di popolamento dei dati nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

- **con l'IFEL (Fondazione ANCI-Istituto per la Finanza e l'Economia Locale)** il 29 luglio 2022 è stato sottoscritto un protocollo di intesa per migliorare la gestione degli investimenti pubblici, con particolare attenzione alle procedure di affidamento diretto e partenariato pubblico-privato.

3.5 Collaborazione con le Procure della Repubblica:

- **con le Procure della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, con quella di Patti e quella di Ravenna**, nel corso del 2023, sono stati stipulati protocolli di intesa per la collaborazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza attraverso lo scambio di dati, informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi.
- **con le Procure della Repubblica di Belluno e quella di Venezia**, nel corso del 2022, sono stati sottoscritti protocolli di intesa per la collaborazione nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza attraverso lo scambio di dati, informazioni attinenti a indagini, procedimenti penali e amministrativi e con particolare riferimento alle attività svolte nell'ambito dei XXV Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026.

3.6 Efficienza e Sostenibilità dei Processi amministrativi

- **con l'Università degli studi di Padova - dipartimento di scienze economiche aziendali "Marco Fanno"**, in data 4 gennaio 2024, è stato siglato un protocollo di intesa finalizzato a dare piena ed efficace attuazione alle misure volte all'efficientamento del mercato pubblico secondo le previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici e alla prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, anche avviando la sperimentazione di alcuni processi virtuosi. Gli ambiti di collaborazione si riferiscono in particolar modo ai seguenti macro-temi:
 - a. Appalti verdi (green procurement): finalizzata all'analisi degli appalti pubblici soggetti ai CAM - Criteri Ambientali Minimi, e alla costruzione di un set di indicatori territoriali rilevanti per la misurazione dell'efficacia degli appalti verdi e relativo monitoraggio;
 - b. Anagrafica responsabili appalti: nei limiti della vigente normativa a protezione della privacy e dei dati personali, per la condivisione degli elenchi dei soggetti incaricati nel processo dell'appalto;
 - c. analisi delle informazioni raccolte dagli uffici ispettivi in relazione alle ispezioni svolte da ANAC al fine di comprendere comportamenti *contra lege* nelle stazioni appaltanti.
 - d. Utilizzo delle centrali acquisti da parte di enti pubblici con riferimento a tipologie di gare effettuate, quantità e prezzo dei beni/servizi/forniture oggetto di aggiudicazione.
- **con Banca d'Italia-AGCM-CONSOB-IVASS-ACN**, in data 6 novembre 2023, è stato stipulato un protocollo d'intesa finalizzato alla definizione di strategie di appalto congiunte per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

- **con il CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche** è stato sottoscritto il 12 novembre 2023 un protocollo di intesa per sviluppare programmi di ricerca e innovazione nella digitalizzazione della pubblica amministrazione e nella prevenzione della corruzione.
- **con l'Agenzia del Demanio**, in data 28 gennaio 2022, è stato firmato un accordo per promuovere trasparenza ed efficienza nei contratti pubblici. In particolare:
 - a. garantire la trasparenza dell'azione amministrativa in materia di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
 - b. individuare ed attuare strumenti volti a migliorare l'efficacia complessiva delle misure a tutela della legalità e di prevenzione e di contrasto della corruzione nel settore degli appalti pubblici;
 - c. assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico attraverso l'utilizzo delle misure più idonee a garantire l'efficienza, economicità e tempestività dell'azione amministrativa.

3.7 Promozione della Cultura della Legalità.

- **con la Fondazione Vittorio Occorsio**, in data 24 dicembre 2024, è stato stipulato un protocollo di intesa per collaborare alla programmazione di attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole al fine di promuovere la cultura della corresponsabilità con riguardo al contrasto delle attività illecite attraverso un parallelismo tra terrorismo, criminalità organizzata e corruzione.
- **con l'Università degli studi di Roma Tor Vergata**, in data 4 dicembre 2024, è stato siglato un protocollo d'intesa finalizzato a soddisfare diverse esigenze strategiche dell'Ateneo. Tra queste, garantire la massima diffusione dei dati raccolti nell'ambito di un progetto di ricerca finanziato con fondi del MUR, ricevere supporto nell'analisi e interpretazione dei dati presenti nelle banche dati e piattaforme dell'Autorità, e promuovere una sinergia comunicativa attraverso l'organizzazione di convegni congiunti. L'Autorità, a sua volta, beneficerà di un flusso di dati fornito dall'Università, che consentirà l'aggiornamento degli indicatori di rischio corruttivo per il periodo 2020-2023, contribuendo altresì alla diffusione della cultura della legalità tramite attività di comunicazione mirata.
- **con il Ministero Della Giustizia- Ministero dell'istruzione e del Merito- Ministero dell'università e della Ricerca- Consiglio Superiore Della Magistratura- Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo- Arma dei Carabinieri- Fondazione Severino Ets- Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli**, in data 19 luglio 2024, è stato stipulato un protocollo di intesa per lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole al fine di promuovere la cultura della corresponsabilità, con particolare riferimento alle aree disagiate del Paese. In particolare, con percorsi di educazione e formazione che prevedano seminari e attività di educazione alla legalità nelle scuole e nei servizi minorili della Giustizia, appositi pacchetti formativi/informativi, e tutoring per la scelta e l'accesso ai percorsi universitari. La promozione del senso civico tra le giovani generazioni anche tramite la creazione di specialisti nella pianificazione e la programmazione di attività

didattiche sui temi della legalità e della corresponsabilità. Il programma si estende anche ai minorenni e giovani in carico ai servizi minorili della Giustizia.

- **con la Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA)**, in data 6 giugno 2024, è stato stipulato un accordo quadro avente ad oggetto lo svolgimento di attività di formazione specialistica nelle materie di prevenzione della corruzione, trasparenza e contratti pubblici finalizzata a garantire l'aggiornamento e l'ampliamento delle competenze attraverso la realizzazione di percorsi e programmi didattici, organizzazione di seminari, tavole rotonde, corsi e attività di ricerca. L'obiettivo principale è quello di costruire, percorsi di educazione civica per la diffusione della cultura anticorruzione e dell'amministrazione condivisa, anche attraverso la valorizzazione dell'istituto del c.d. whistleblowing e della cultura ad esso sottostante, nel rispetto della legge 30 novembre 2017 n. 179, del Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle Linee Guida adottate in materia da A.N.AC.
- **con Transparency International Italia**, in data 26 aprile 2024, è stato stipulato un protocollo di intesa finalizzato a consolidare il rapporto di collaborazione volto a promuovere iniziative sui temi della trasparenza, dell'integrità e della lotta alla corruzione con particolare riguardo all'ambito sanitario.

3.8 Vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza

- **con il Comune di Foggia**, nell'ambito della vigilanza collaborativa in materia di anticorruzione e trasparenza svolta dall'Autorità dal 2023 rivolta alle amministrazioni e agli enti tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012 e trasparenza di cui al d.lgs. n. 33 del 2013, che rappresentino specifiche difficoltà nell'assolvimento degli obblighi di legge e nel rispetto degli indirizzi espressi dall'Autorità, in data 10 ottobre 2024 è stato stipulato protocollo di azione di vigilanza collaborativa volto a finalizzata ad offrire al Comune di Foggia un supporto nell'elaborazione e nel rafforzamento della strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

4 Le linee guida del Consiglio

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27.4.2022, ha indicato le linee guida da tenere in considerazione per la stesura della "Direttiva programmatica" sull'attività di vigilanza dell'A.N.AC. e del "Piano annuale delle ispezioni" nei termini di seguito indicati:

"Il Consiglio evidenzia che la direttiva programmatica sulla vigilanza deve abbracciare tutte le attività di vigilanza svolte di iniziativa di ufficio (diverse da quelle effettuate su segnalazione, delle cui procedure e dei relativi criteri di priorità si dovrà comunque tenere conto in sede di programmazione), all'interno delle quali si dovrà individuare un sottoinsieme delle medesime attività che si ritiene non possano essere svolte attraverso semplici richieste di informazioni, e che necessitino invece di una specifica attività ispettiva. Queste ultime andranno a comporre il piano ispettivo, all'interno del quale si dovrà segnalare quali ispezioni siano svolte dall'Ufficio ispezioni speciali, quali dai diversi Uffici di vigilanza e quali dalla Guardia di Finanza e dalla Ragioneria Generale dello Stato. Naturalmente, nella programmazione di tali attività, si dovrà lasciare spazio per le ulteriori attività di iniziativa, anche ispettive, la cui esigenza potrà scaturire in corso d'anno. In considerazione di quanto sopra, il Consiglio ritiene che la direttiva programmatica vigilanza ed il piano ispettivo debbano essere proposti a firma di tutti gli Uffici vigilanza, sentiti gli Uffici informatici per quanto attiene al necessario preventivo utilizzo delle banche dati dell'Autorità. La direttiva dovrà essere differenziata in una parte generale, oggetto di successiva pubblicazione, da allegare separatamente all'interno della documentazione per il Consiglio, ed una parte dettagliata, che dovrà essere invece secretata, al fine di evitare che i destinatari della stessa ne abbiano conoscenza prima dell'avvio delle relative attività. Ai fini della sua predisposizione della direttiva e dei piani, si dovrà naturalmente tenere conto delle modifiche ai regolamenti di vigilanza, già decisi dal Consiglio ed attualmente in corso di formalizzazione. Si evidenzia altresì la necessità di tenere conto dei seguenti elementi: 1) il contesto di riferimento, caratterizzato in particolare dal progressivo venir meno dell'emergenza pandemica, dalle attività legate all'attuazione del PNRR e dalle conseguenze dell'invasione ucraina; 2) l'eliminazione dei fascicoli arretrati a seguito di quanto stabilito nel verbale del 30 giugno 2021; 3) la predisposizione di moduli informatici per l'invio delle segnalazioni (verbale n. 8, ad. 23.2.2022, p. 35); 4) i criteri di priorità di trattazione delle segnalazioni pervenute, da individuare in sede di programmazione; 5) i sistemi di verifica e i controlli incrociati da effettuare attraverso la BDNCP; 6) la valutazione automatica delle dichiarazioni degli OIV nonché le ulteriori attività di vigilanza automatizzata da svolgere attraverso l'utilizzo delle banche dati e del web; 7) il previsto rafforzamento taluni istituti, quali quelli previsti dai commi 1-bis e 1-ter dell'art. 211 del Codice. "

Nella suddetta delibera ha richiamato quanto stabilito nel verbale del 30 giugno 2021:

"Il Consiglio, visto l'appunto del 23.6.2021 sull'arretrato degli uffici di vigilanza, delibera quanto segue:

- I fascicoli relativi a segnalazioni pervenute da terzi o d'ufficio fino al 31.12.2019 e per cui non è stata svolta alcuna attività devono essere inseriti in apposito elenco da pubblicarsi sul sito ANAC accompagnati dalla seguente dicitura: "Le seguenti segnalazioni, ad una sommaria visione, non hanno mostrato elementi sufficienti o significativi per giustificare la richiesta di chiarimenti o avviare un procedimento di vigilanza; in assenza di una specifica e motivata istanza di trattazione, da inoltrare mezzo mail all'indirizzo, inserendo in oggetto il numero di protocollo, le stesse verranno*

archivate decorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso”.

- I fascicoli relativi a segnalazioni pervenute da terzi o d'ufficio fino al 31.12.2019 e per cui è stata svolta attività, devono essere definiti con archiviazione o procedimento semplificato entro il 31.7.2021 salvo esistano motivazioni specifiche che giustifichino il loro permanere in essere (es. sospensione motivata ancora in essere).*
- I fascicoli relativi a segnalazioni pervenute da terzi o d'ufficio a far data dal 1.1.2020 e fino al 30 giugno 2021 devono essere definite, previa predisposizione di elenco che le ordina in priorità di trattazione, preferibilmente con archiviazioni o definizioni in forma semplificata, entro il 31.12.2021.*
- In deroga a quanto sopra, 1) le segnalazioni relative ad incarichi di inconferibilità e incompatibilità pervenuti entro il 31.12.2020, dovranno essere istruiti e sottoposti al Consiglio per una definizione rapida, e comunque non oltre il 30.11.2021, da un gruppo di lavoro coordinato dalla Dott.ssa Grassini, e composto da due funzionari dell'ufficio competente dalla stessa indicati e un funzionario dell'ufficio legale e contenzioso indicato dalla Dott.ssa Sardella; dovranno essere trattate prioritariamente le segnalazioni relative ad incarichi ancora in corso e, fra di esse, quelle relative agli incarichi maggiormente rilevanti; 2) tutte le segnalazioni relative a situazioni di conflitti di interesse ex art. 42 Codice degli Appalti pendenti, vengono assegnate per nuova competenza all'ufficio Vigilanza collaborativa e speciale per valutazione immediata a cui segue la archiviazione o l'avvio del procedimento in relazione alle rinvenute priorità di trattazione, con definizione entro il 30.11.2021; 3) non sono annoverate, nell'arretrato, le pratiche di monitoraggio; 4) dovrà essere formulata al Consiglio, dagli uffici competenti, nuova e motivata proposta per lo smaltimento entro il 30.11.2021 delle pratiche ad oggi pendenti, relative al pantouflage e alle comunicazioni di ritorsione verso il whistleblower.*
- Inoltre, al fine di prevenire la formazione di arretrato e quale strumento di prevenzione della corruzione, si conferma l'indicazione agli uffici di: 1) valutare tutte le segnalazioni in ingresso entro e non oltre 30 giorni dal loro ricevimento al fine di individuarne l'urgenza (sono da intendersi urgenti tutte le pratiche per cui il tempestivo intervento di ANAC è idoneo ad incidere in una situazione ancora attuale); 2) inoltrare con immediatezza all'Ufficio Vigilanze Speciali tutte le segnalazioni per le quali è potenzialmente possibile attivare le procedure di cui all'art. 211 comma 1 bis e 1 ter del Codice degli Appalti; 3) predisporre un atto organizzativo interno con la predeterminazione dei criteri di ordine trattazione delle segnalazioni e assicurarne il rispetto mediante foglio di rendicontazione e monitoraggio; 4) garantire la definizione delle pratiche entro 180 giorni dall'arrivo della segnalazione salvo circostanze straordinarie da evidenziare in appunto al Consiglio; 5) predisporre una pianificazione delle attività dell'ufficio per rispettare le indicazioni precedenti basandosi sullo storico e, in caso di discostamento in misura superiore al 20% del previsto, formulare proposta al Consiglio, in accordo con il Segretario Generale, per mantenere l'andamento regolare.*
- Il rispetto di quanto sopra sarà misuratore per il raggiungimento degli obiettivi.*

Nell'adunanza del 5 giugno 2024, al punto odg 33, il Consiglio ha approvato il "Piano annuale delle ispezioni" procedendo contestualmente all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la stesura della "Direttiva programmatica" sull'attività di vigilanza dell'A.N.AC. e nei termini di seguito indicati:

"Il Consiglio approva il piano ispettivo 2024, prevedendo altresì che venga predisposta - anche in ragione della nuova futura organizzazione e del nuovo Codice dei contratti pubblici - sotto il coordinamento del Segretario Generale, per il tramite dell'Ufficio UVS e dell'Ufficio UOSA, per quanto attiene la parte relativa all'analisi dei dati, la proposta di direttiva di cui all'articolo 3 del regolamento di vigilanza in materia di contratti pubblici, con riferimento al periodo 1 settembre 2024 – 1 settembre 2025, da sottoporre all'approvazione del Consiglio. La direttiva dovrà essere elaborata armonizzando le competenze di vigilanza preferibilmente con i relativi settori merceologici (identificati dal CPV) e dando priorità alle procedure sopra la soglia comunitaria, con riferimento sia alla fase di gara sia alla fase dell'esecuzione contrattuale. All'esito dell'adozione della direttiva si potrà altresì valutare il coinvolgimento, oltre che della RGS e della Guardia di Finanza, dell'Arma dei Carabinieri, con riferimento ai settori di competenza con specifico riferimento alle materie sanitarie ed alla tutela del lavoro. In relazione alla vigilanza si reputa necessario integrare il piano ispettivo 2024 con riferimento alla direttiva annuale nel settore della vigilanza anticorruzione e trasparenza (ai sensi dell'art. 3 del regolamento in materia adottato dall'Autorità). Rimane fermo il coordinamento del Segretario Generale per il tramite degli Uffici UVMAC e UVIF."

Infine, a seguito della riorganizzazione dell'Autorità avvenuta di cui alla delibera n. 398 del 24 luglio 2024, nell'adunanza del 9 ottobre 2024 il Consiglio ha confermato l'estensione della Direttiva all'annualità 2025 anche in ragione del nuovo assetto organizzativo dell'Autorità.

5 La Direttiva programmatica

L'art. 3 dei citati regolamenti, sia per la parte contrattualistica che di anticorruzione e trasparenza, fatta eccezione per i Regolamenti sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici e in materia di c.d. whistleblowing – rubricato Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza – nel prevedere che *"l'attività di vigilanza si conforma agli indirizzi, alle prescrizioni e agli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio dell'Autorità"* prescrive l'adozione da parte del Consiglio di una direttiva programmatica, elaborata anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente.

Il Consiglio, con deliberazione nell'adunanza del 6 giugno 2024, ha approvato il Piano annuale delle ispezioni contenente le attività ispettive delegate alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Guardia di Finanza in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza.

La direttiva annuale è pubblicata in forma sintetica, con l'indicazione dei criteri a cui si conforma l'attività di vigilanza, sul sito istituzionale dell'Autorità.

La direttiva programmatica ha la finalità di individuare, in tutti i settori di competenza dell'Autorità ed anche alla luce della pregressa esperienza, le aree, gli istituti e i soggetti particolarmente esposti al rischio di fenomeni corruttivi, pure in ragione della parziale complessità e/o dello specifico quadro normativo di riferimento e di approntare gli opportuni strumenti di vigilanza e preventivi idonei a contrastarli. La Direttiva individua, altresì, le azioni, le priorità e i mezzi attraverso i quali l'Autorità persegue le finalità sopra specificate.

Ai fini della predisposizione della direttiva programmatica per l'anno 2025, si è tenuto conto del fatto che la stessa deve intendersi, in continuità con il lavoro già svolto, un aggiornamento evolutivo delle direttive relative agli anni precedenti. La struttura della direttiva è, pertanto, rimasta in linea con quelle precedenti, in quanto già comprensiva di tutti gli ambiti in cui si espleta l'attività di vigilanza nel contesto delle competenze attribuite all'A.N.AC., fermo restando che il contenuto è stato ridefinito in considerazione delle disposizioni normative nel frattempo intervenute, della nuova organizzazione degli uffici dell'A.N.AC. e delle risultanze dell'attività di vigilanza espletata nel 2024 i cui esiti hanno contribuito alla individuazione e definizione delle nuove azioni di vigilanza per l'anno 2025 in ciascuno degli ambiti in cui la direttiva stessa si articola nonché delle linee guida definite da ultimo dal Consiglio.

La predisposizione della presente direttiva tiene conto, altresì, delle misure e delle azioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.

Al fine di acquisire i contributi da parte degli uffici di vigilanza dell'A.N.AC, in data 7 novembre 2024, è stata avviata la fase introduttiva, coordinata dal Segretario Generale dell'Autorità, con il precipuo scopo di acquisire indicazioni e osservazioni in merito alle maggiori criticità riscontrate nel corso dell'attività di vigilanza, utili alla predisposizione degli atti programmatici. Successivamente, i medesimi uffici, pur confermando in parte le criticità evidenziate nelle precedenti annualità, hanno fornito indicazioni per rendere maggiormente incisiva l'attività di vigilanza negli ambiti e sui settori ritenuti più rilevanti. Un aggiornamento è stato effettuato nel corso della riunione di coordinamento convocata in data 10

dicembre 2024 nel corso della quale sono state fornite ulteriori indicazioni e chiarimenti dagli uffici di vigilanza nell'area dei contratti pubblici in conformità alle linee guida del Consiglio ed in particolare sulla necessità di definire i criteri di priorità per la trattazione delle segnalazioni nonché l'attività di vigilanza che sarà svolta di iniziativa dagli uffici.

Per meglio comprendere le scelte operate nell'ambito della presente direttiva si riportano appresso un elenco delle principali disfunzioni e criticità riscontrate sulla scorta delle esperienze acquisite nel tempo.

1. Area Anticorruzione e trasparenza

- inadeguate informazioni concernenti il processo di approvazione del PTPCT ovvero della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO;
- carenze nell'analisi del contesto esterno e nella descrizione dell'impatto dello stesso sul rischio di corruzione dell'Ente di riferimento;
- mappatura dei processi parziale, non aggiornata, basata su documenti pre-esistenti e/o predisposti con finalità diverse da quelle di anticorruzione, rinvii a documenti diversi dal PTPCT/sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza;
- criticità riscontrate nell'identificazione dei fattori di rischio e nell'articolazione delle relative misure di prevenzione (es. in termini di individuazione delle cause);
- genericità nella definizione delle misure anticorruzione e parziale attuazione delle stesse;
- mancata adozione dei Codici di comportamento;
- mancato controllo sull'attuazione del Piano o previsione di sistemi di controllo inadeguati;
- mancata o non sistematica applicazione, ovvero omessa programmazione della misura relativa alla rotazione del personale ovvero – più in generale – delle misure generali di prevenzione;
- omessa programmazione del monitoraggio sulle misure generali e specifiche;
- mancate o non applicate previsioni in merito al *pantouflage*;
- eventuali cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi: mancata verifica o in generale non conformità alla normativa vigente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali non riconducibili alla dirigenza sanitaria (medica e non) conferiti nell'ambito degli enti del servizio sanitario;
- whistleblowing: assenza dei canali e delle procedure di segnalazione degli illeciti, mancato rispetto degli obblighi di riservatezza e, in generale, non conformità dei canali e delle procedure alla normativa vigente;
- difformità rispetto alla normativa nella realizzazione della sezione Amministrazione trasparente, criticità nell'alimentazione, nell'aggiornamento e nella conformità dei documenti previsti per le varie sottosezioni (in particolare riscontrate per: "Bandi di gara e contratti" e "società partecipate", "Pagamenti dell'amministrazione", "Consulenti e collaboratori" etc.);

2. Area Contratti pubblici

- mancata evidenza negli atti di gara della nomina del RUP; sostituzione del RUP in assenza di formalizzazione; nomina a RUP di personale carente di adeguati titoli e competenza professionale in relazione all'oggetto del contratto;

- affidamento all'esterno di servizi tecnici senza previa valutazione dell'adeguatezza e competenza delle risorse interne;
- erronea riconduzione dell'appalto al settore dei contratti esclusi;
- importi non compatibili con la tipologia di scelta del contraente o con la tipologia di CIG acquisito;
- ricorso alla procedura negoziata senza bando, senza che ne ricorrano i presupposti;
- affidamenti a società erroneamente classificate come "in house";
- affidamenti nei c.d. "settori sensibili" ex l. 190/2012 ad operatori economici non iscritti negli elenchi delle White list delle Prefetture di competenza;
- carenze/ritardi nei controlli dei requisiti di ordine generale e di altri documenti di rito (adozione della delibera a contrarre, pubblicazione degli esiti della gara, aggiudicazione provvisori e/o definitiva, verbale di avvio, certificato di ultimazione, etc.);
- proroghe (o serie di proroghe, tipicamente associate a procedure meno concorrenziali) causate da avvio gara in corrispondenza della scadenza contrattuale; proroghe a sanatoria (contratto in corso o terminato);
- utilizzo improprio della ripetizione dei servizi analoghi;
- estensioni temporali di contratti di servizi inserite nel bando o nel capitolato o nel contratto originario ma non nella delibera di indizione della gara;
- sospensioni eccessivamente lunghe e/o varianti per eventi erroneamente qualificati come "imprevedibili " (es. situazioni ricorrenti o comportamenti riconducibili al comportamento della SA), ovvero in assenza di elementi utili per la verifica dei presupposti; criticità nella tempistica di introduzione, redazione e approvazione della variante; mancata coerenza tra la consistenza economica e temporale della stessa; comparabilità dell'importo della variante con il ribasso d'asta; commistione tra varianti e opere di completamento; varianti sostanziali che modificano considerevolmente gli elementi essenziali del contratto e le condizioni di partecipazione;
- definizione all'interno dei bandi di requisiti eccessivamente restrittivi e sproporzionati e/o non ragionevoli, o rispondenti alle caratteristiche specifiche di un determinato operatore economico, che possono in tal modo giustificare affidamenti diretti per "gara deserta";
- offerta economicamente più vantaggiosa: mancata previsione nella lex di gara di parametri oggettivi e dei criteri per l'attribuzione di punteggi alle offerte tecniche, l'attribuzione di punteggi per elementi non significativi dell'appalto, ovvero uso di formule che di fatto neutralizzano il punteggio dell'offerta economica;
- carenze e ritardi nella programmazione, nel processo di analisi della domanda (specificatamente per le Centrali di Committenza o Soggetti Aggregatori) e nella conseguente predisposizione di bandi e capitolati; genericità nella definizione dell'oggetto dell'appalto, al fine di poterlo specificare al momento dell'esecuzione;
- concessioni di servizi: proroga di concessioni scadute; coincidenza dei concessionari (tipicamente nel settore dell'energia termica) con gruppi di grandi dimensioni nazionali; commistione tra l'attività dei concessionari e quella delle società controllate e collegate; carenze nell'effettiva vigilanza da parte del concedente; mancato trasferimento del rischio al concessionario;
- progettazione lavori (affidamenti esterni): mancata applicazione dei criteri fissati dal d.m. 17 giugno 2016 per la determinazione del corrispettivo a base di gara; mancato rispetto del principio di

concorrenzialità nella scelta dei professionisti; frazionamento degli incarichi a fronte di una esigenza tecnica di unitarietà tra progettazione e conduzione dell'opera; criteri di selezione artificialmente restrittivi; inadeguata quantificazione dell'importo a base d'asta; carenze nelle verifiche finalizzate alla validazione dei progetti; affidamenti degli incarichi senza garanzia di adeguato finanziamento delle opere; mancato rispetto dei termini per la presentazione dei progetti; aumento dei costi della progettazione in corso di espletamento;

- utilizzo di procedure di somma urgenza di cui all'art. 140 d. lgs 36/2023 in assenza delle condizioni legittimanti;
- subappalti: anomalo inquadramento delle categorie di qualificazione e scorporo delle categorie a qualificazione obbligatoria, che incidono sul regime del subappalto (in particolare per i lavori dei beni culturali), assenza di autorizzazione e superamento dei limiti autorizzati;
- avvalimenti meramente formali, senza concreto impiego in fase esecutiva delle risorse e dei mezzi dell'impresa ausiliaria, e senza controlli da parte della stazione appaltante; ammissibilità dell'avvalimento in relazione all'oggetto dell'appalto ex art. 104 del Codice;
- sistema di qualificazione degli operatori economici: criticità in merito all'effettiva indipendenza di giudizio delle SOA e alle modalità di acquisizione dei clienti; deterioramento dei requisiti necessari per operare in qualità di organismi di attestazione e mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione sulle variazioni dell'assetto societario e dell'organico; utilizzo improprio di personale esterno per l'attività di attestazione; procedure di attestazione applicate in difformità ai regolamenti vigenti;
- derogabilità bandi tipo/contratti tipo: inadeguatezza delle motivazioni;
- artificioso frazionamento di un affidamento di valore pari o superiore alla soglia comunitaria anche mediante suddivisione in lotti di valore inferiore al fine di utilizzare procedure caratterizzate da un livello inferiore di competitività;
- riserve/accordi bonari/transazioni: frequente ricorso all'istituto dell'accordo bonario, durata oltre i limiti temporali definiti, ammontare riconosciuto dalla stazione appaltante notevolmente inferiore alle pretese iscritte a riserva (pretestuosità delle richieste), carenze nella valutazione di merito delle riserve iscritte al fine di ricondurle ad una risoluzione bonaria; mancato rispetto dei criteri e dei limiti previsti per tali strumenti;
- partenariato pubblico privato e Project Financing: mancato trasferimento dei rischi di costruzione (ricorso alle varianti), domanda (l'assenza nelle convenzioni sistemi automatici di misura) e disponibilità (mancata previsione di penali); inadeguatezza degli atti sottoscritti che generano contenziosi, rallentamenti ed aggravii economici; attendibilità economico-finanziaria della proposta;
- opere strategiche: ritardi e maggiori oneri dovuti a varianti e contenziosi; inadeguatezza dei progetti e delle motivazioni alle successive modifiche in corso d'opera; rallentamenti nell'acquisizione di pareri e autorizzazioni; mancato rispetto delle misure di sicurezza;
- affidamenti in situazioni emergenziali: mancato controllo in fase di esecuzione comprese le verifiche sulla titolarità delle imprese presenti in cantiere;
- esecuzione del contratto: mancata previsione o utilizzo da parte della S.A. degli strumenti di controllo delle prestazioni previste nei documenti di gara; mancato rispetto da parte dell'OE degli standard qualitativi e/o quantitativi delle stesse; mancato rispetto delle normative sulla sicurezza, sul lavoro e

dei contratti collettivi e sulla tracciabilità dei flussi finanziari; conseguente impossibilità di escludere da gare successive gli OE negligenti derivante da mancata segnalazione di notizie utili. Ritardi e anomalo andamento degli appalti non supportati da adeguate iniziative della stazione appaltante;

- qualificazione delle stazioni appaltanti: gare bandite in assenza di qualificazione ovvero con livello di qualificazione non adeguato all'importo e alla tipologia della procedura;
- frazionamento del valore della procedura al fine di eludere le soglie di qualificazione.

Alla luce di quanto sopra, gli ambiti di intervento e le linee di azione previsti dalla direttiva programmatica per l'anno 2025 riguardano:

- la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dagli Enti del servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione e repressione della corruzione, con particolare riguardo all'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ovvero della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO;
- la vigilanza e il controllo sul rispetto delle regole in materia di trasparenza dell'attività amministrativa, con riferimento agli obblighi di pubblicazione di dati, documenti e informazioni nella sezione Amministrazione trasparente degli enti del servizio sanitario nazionale;
- la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità negli enti del servizio sanitario (art. 16 d.lgs. 39/2013);
- la vigilanza e il controllo sul rispetto delle disposizioni in materia di *whistleblowing* negli enti appartenenti al settore pubblico e al settore privato (d.lgs. 24/2023).
- vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e speciali al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto dei principi di cui agli articoli 1 – 11 del D. Lgs. 36/2023;
- vigilanza sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, anche attraverso indagini campionarie per verificare la regolarità delle procedure di affidamento e il rispetto degli obblighi di acquisizione in forma aggregata (art. 222 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza volta ad assicurare l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici e ad accertare che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario, anche in termini di mancata qualità attesa della prestazione (art. 222, comma 3 lett. b) e comma 6 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza sulla legittimità e regolarità delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione e sulle varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 120 del Codice;
- vigilanza sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie e opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile di cui all'art. 140 (art. 222, comma 3, lett. g) d.lgs. 36/2023);
- vigilanza sul sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (art. 222, comma 4 d.lgs. 36/2023);
- vigilanza sul processo di digitalizzazione e sulla corretta trasmissione degli elementi informativi all'Autorità (art. 222 comma 9 d.lgs. 36/2023);

- vigilanza sul corretto utilizzo della Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL) in attuazione delle previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del d.lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023;
- vigilanza sui contratti di forniture che non tengono conto dei costi di manutenzione, da sostenere nel corso del tempo, a favore dello stesso OE aggiudicatario della fornitura, che di fatto comportano un lock-in contrattuale;
- vigilanza sugli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza, con particolare riferimento ai servizi informatici, relativamente alla corretta quantificazione dei fabbisogni delle SA a valle dell'accordo quadro ed ai subappalti.

Al fine di dare attuazione a quanto sopra indicato e strutturare l'attività di vigilanza dell'Autorità per l'anno 2025 in modo ordinato nei diversi settori rilevanti, la direttiva programmatica è stata articolata in due sezioni fondamentali tra loro, ovviamente, interdipendenti:

- 1) Vigilanza sulle misure anticorruzione, obblighi di trasparenza, inconfiribilità e incompatibilità;
- 2) Vigilanza sui contratti pubblici e sul sistema di qualificazione;

Nel contesto di ciascuna delle sezioni sopra indicate, la direttiva individua ambiti specifici di vigilanza, enucleati sulla base delle peculiari e rilevanti criticità agli stessi afferenti, indicando per ciascuno una proposta di indagine, gli uffici competenti e gli obiettivi attesi per l'anno 2025.

Si precisa che, oltre alle attività di vigilanza e ispettive oggetto della presente direttiva, potranno essere svolte indagini avviate su disposizione del Consiglio, in relazione a fattispecie specifiche che dovessero evidenziarsi nel corso dell'anno, nonché ogni altra azione di vigilanza, anche al di fuori degli ambiti e dei criteri indicati dalla direttiva stessa, a seguito di segnalazioni o più in generale in tutte le circostanze ritenute meritevoli di approfondimento. In proposito si rammenta che nell'adunanza 20 dicembre 2022, il Consiglio ha disposto la soppressione dell'Ufficio Attività Ispettive Speciali (UAI), prevedendo che le rispettive funzioni fossero distribuite fra gli uffici di vigilanza, sulla base delle rispettive competenze, attribuendo ad UVS il compito di assicurare il raccordo unitario in materia di ispezioni con la Guardia di Finanza e la Ragioneria Generale dello Stato, nonché di curare la condivisione di schemi tipo per l'attività ispettiva.

Attesa la particolare rilevanza del processo di digitalizzazione intrapreso dall'Autorità con l'introduzione del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs 36/2023, assume particolare centralità l'esigenza di verificare l'effettivo utilizzo, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (P.A.D.) certificate dall'AGID e iscritte nel Registro delle piattaforme certificate gestito dall'ANAC secondo le indicazioni contenute nel provvedimento Agid "Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale", anche al fine di verificare il corretto invio dei dati informativi del processo acquisitivo.

CAPITOLO II

VIGILANZA SULLE MISURE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

1) Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e la vigilanza sulla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) e sui Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)

In base alle vigenti disposizioni l'A.N.AC. adotta il Piano Nazionale Anticorruzione, che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli enti di cui all'art. 2-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dell'adozione della sottosezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO ovvero dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza ai sensi rispettivamente del decreto-legge n. 80 del 2021 e della legge n. 190 del 2012.

Il PNA è il documento metodologico elaborato per consentire la corretta predisposizione dei Piani (PTPCT ovvero sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza a seconda dell'ambito soggettivo di riferimento) e rappresenta lo strumento attraverso il quale l'Autorità coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e di contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione.

Inoltre, in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali eventi rischiosi e i relativi rimedi, nonché contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione degli strumenti di contrasto al fenomeno corruttivo.

Come noto, con decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (conv. con mod. dalla l. 6 agosto 2021, n. 113) è stato introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), strumento che per le pubbliche amministrazioni (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione (es. Performance, Piano delle assunzioni, POLA), di un documento di programmazione annuale unitario dell'Ente. In un'apposita sezione del PIAO sono programmate le misure di trasparenza e di prevenzione della corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 6, co. 2, del decreto-legge n. 80 del 2021 ed in conformità agli indirizzi adottati dall'A.N.AC.

Con DPR n. 81 del 24 giugno 2022, recante *"Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione"* sono stati individuati gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, e con Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24.6.2022 è stato definito il contenuto del PIAO nonché le modalità semplificate con cui le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti devono adempiere agli obblighi di legge.

Tra le novità più rilevanti, si rileva la previsione normativa afferente alla vigenza del PIAO per un intero triennio per le Amministrazioni con meno di 50 dipendenti; per gli enti di maggiori dimensioni, invece, viene richiesto un aggiornamento annuale. L'Autorità, nel PNA 2022, ha inteso estendere tale novità a tutti gli Enti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione di cui all'art. 2, comma 2-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, stabilendo una vigenza triennale del PTPCT per i soggetti con meno di 50 dipendenti.

2) Il vigente Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e l'aggiornamento 2023

Come accennato, il PNA viene aggiornato annualmente dall'A.N.AC. sulla scorta delle pregresse attività consultiva e di verifica, con la finalità di apportare le integrazioni e i miglioramenti che via via si rendano opportuni.

Pertanto, nel PNA si rintracciano elementi di rilievo utili sia agli Enti tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, per una corretta predisposizione del Piano di propria competenza, sia ai fini della programmazione dell'attività di vigilanza dell'Autorità, in quanto vengono messi in luce gli aspetti sui quali sono state rilevate maggiori criticità in sede di vigilanza.

In questa più ampia prospettiva, la vigente edizione del Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera A.N.AC. n. 7 del 17 gennaio 2023, è stato predisposto alla luce delle recenti riforme normative introdotte da una parte con il Pnrr e dall'altra parte dalla introduzione del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO).

Il documento è articolato in due Parti, una generale e una speciale:

- la parte generale contiene indicazioni per la predisposizione del PTPCT e della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, fornendo innanzitutto un chiarimento sull'ambito soggettivo di applicazione delle diverse normative. L'Autorità individua poi orientamenti finalizzati a supportare i RPCT nel ruolo di coordinatori della strategia della prevenzione della corruzione e cardini del collegamento fra le varie sezioni di cui si compone il PIAO. Con riferimento alla mappatura dei processi, sono stati individuati, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, i processi e le attività sulle quali è prioritario concentrarsi nell'individuare strumenti di prevenzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e quelli collegati a obiettivi di performance); si è posto l'accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla loro quantità; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni in un'ottica di ciclico miglioramento. Vengono altresì fornite indicazioni sulle modalità semplificate di attuazione della disciplina da parte degli Enti con meno di cinquanta dipendenti.

La parte generale contiene poi un approfondimento sul divieto di pantouflage, ipotesi di conflitto di interessi da inquadrare come incompatibilità successiva, di cui all'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001. Le indicazioni fornite dall'Autorità hanno riguardato l'ambito soggettivo di applicazione, l'esercizio del potere autoritativo e negoziale da parte del dipendente pubblico e i soggetti privati destinatari di tali poteri. Sono stati, inoltre, ricordati i poteri di accertamento, vigilanza e sanzionatori di ANAC stabiliti dal Consiglio di Stato nella sentenza, sez. V, n. 7411 del 29 ottobre 2019, nonché suggerite possibili misure da inserire nei PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO per garantire il rispetto delle disposizioni normative, anche con indicazioni operative;

- la parte speciale si concentra sui contratti pubblici, ambito in cui l'Autorità riveste un ruolo di primario rilievo e a cui lo stesso PNRR dedica cruciali riforme. Viene offerto alle stazioni appaltanti un aiuto nella individuazione di strumenti di prevenzione agili ed utili ad evitare che l'urgenza degli interventi faciliti esperienze di cattiva amministrazione, propedeutiche a eventi corruttivi. Particolare attenzione è stata dedicata alla disciplina del conflitto di interessi in materia di appalti

(art. 42 del decreto legislativo n. 50 del 2016 all'epoca vigente), settore particolarmente esposto a rischi di interferenze. Oltre ai chiarimenti sull'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo delle disposizioni, sono state fornite misure concrete da adottare nella programmazione anticorruzione in materia di contratti ed elaborato un esempio di modello di dichiarazione per individuare anticipatamente possibili ipotesi di conflitto di interessi.

Sempre nell'ambito dei contratti pubblici, è stata approfondita la disciplina sulla trasparenza mediante apposito allegato che elenca, per ogni procedura, dai primi atti fino all'esecuzione, i relativi adempimenti. Da ultimo, la parte speciale contiene un approfondimento sulle gestioni commissariali cui è affidata la realizzazione delle grandi opere previste nel PNRR.

Il PNA 2022 è infine corredato da numerosi allegati che forniscono un ausilio operativo agli RPCT nelle varie materie trattate nella parte generale e speciale.

Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022; il documento si concentra esclusivamente sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice appalti (decreto legislativo n. 36 del 2023), individuando i primi impatti che la novella legislativa ha comportato sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. Sono stati quindi esaminati i principali profili critici che emergono dalla nuova disciplina e sono state sostituite le indicazioni riguardanti le criticità, gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione già contenute nel PNA 2022 non in linea con la novella.

È quindi stata rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione.

La parte finale è stata invece dedicata alla trasparenza dei contratti pubblici alla luce delle novità introdotte dal Codice in materia di digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità; sono stati quindi individuati i dati, i documenti, le informazioni inerenti il ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", fornendo altresì indicazioni sulla attuazione degli obblighi di trasparenza per le procedure avviate nel 2023 e non ancora concluse.

3) Cenni al quadro normativo e regolatorio in materia di trasparenza

Il quadro normativo di riferimento in tema di trasparenza trova disciplina primaria nel decreto legislativo n. 33 del 2013, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* che, dopo aver elencato i dati, documenti ed informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria nella sezione "Amministrazione Trasparente" dei siti web degli enti, pubblici e privati, tenuti all'osservanza delle regole sulla trasparenza, attribuisce all'A.N.AC., ai sensi dell'art. 45, il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza. Inoltre, sotto il profilo regolatorio è opportuno richiamare:

- la delibera n. 1310 del 2016, recante «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*», che fornisce chiarimenti in merito all'ambito soggettivo e oggettivo degli obblighi di trasparenza;
- la delibera n. 1134 del 2017 recante «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» in merito all'applicazione della legge n. 190/2012 alle società pubbliche e ai soggetti indicati nell'art. 2-bis, comma 2, lett. b) e c), e comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016;
- la delibera n. 586 del 26 giugno 2019 «*Integrazioni e modifiche della delibera 8 marzo 2017, n. 241 per l'applicazione dell'art. 14, co. 1-bis e 1-ter del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 23 gennaio 2019*»;
- l'Atto del Presidente del 1° giugno 2024 – OIV recante «*Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2024 e attività di vigilanza dell'Autorità*».

Giova, peraltro, evidenziare l'innovato quadro normativo sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture intervenuto con l'adozione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*». In particolare, si richiama:

- il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con delibera n. 261 del 30 giugno 2023, recante «*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale*»;
- il provvedimento adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 27 del Codice appalti, con delibera n. 263 del 30 giugno 2023, recante «*Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*»;
- Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 recante «*Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*».

Con delibera n. 264 del 20 giugno 2023, in particolare per quanto di interesse nell'attività di regolazione e vigilanza in materia di trasparenza, sono state aggiornate le indicazioni sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale delibera richiede, al fine di dare assolvimento agli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013, alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti:

- di comunicare tempestivamente alla BDNCP, ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, tutti i dati e le informazioni individuati nell'articolo 23 del codice;
- di inserire sul sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione trasparente", un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto. Tale collegamento garantisce un accesso immediato e diretto ai dati da consultare riferiti allo specifico contratto della stazione appaltante e dell'ente concedente ed assicura la trasparenza dell'intera procedura contrattuale, dall'avvio all'esecuzione;
- di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale gli atti, i dati e le informazioni che non devono essere comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria in quanto individuati nell'Allegato 1 della delibera.

4) Cenni al quadro normativo e regolatorio in materia di inconferibilità e/o incompatibilità

Tra le aree tematiche su cui l'A.N.AC. svolge la propria vigilanza, riveste spiccato rilievo la materia inerente l'inconferibilità e l'incompatibilità di incarichi, disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013, il cui primario scopo, specificatamente anti-corruttivo, è la tutela dell'indipendenza delle cariche amministrative da indebite influenze provenienti dalla politica e/o da interessi privatistici.

Riguardo alla vigilanza dell'A.N.AC. sull'inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, è noto che l'Autorità (ex art. 16 del d.lgs. n. 39/2013, come modificato dall'art. 54-ter, comma 1, lett. a) e b), legge 9 agosto 2013, n. 98) vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle specifiche disposizioni dettate in tale materia dal d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i. anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi, ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché della prevenzione dei conflitti di interesse.

Come confermato dal parere del Consiglio di Stato n. 907 del 24.07.2024, la vigilanza dell'Autorità ex art. 16 del d.lgs. n. 39/2013 risulta di recente estesa anche alle ipotesi di inconferibilità/incompatibilità individuate dall'art. 6 del d.lgs. n. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".

Nel PNA 2019 sono state dettate le linee direttrici generali di espletamento della vigilanza dell'A.N.AC. sulla corretta applicazione della citata normativa. In particolare, l'A.N.AC. deve accertare che l'ente rispetti le disposizioni in tema di acquisizione e modalità di verifica delle dichiarazioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, con eventuali relative contestazioni, oltre a verificare l'adozione del codice di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Inoltre, l'Autorità può, a seguito di segnalazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri o d'ufficio, sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con proprio provvedimento contenente osservazioni o rilievi, nonché segnalare il caso alla Corte dei Conti per l'accertamento di eventuali responsabilità erariali. L'amministrazione, ente pubblico o ente privato in controllo pubblico che intenda procedere al conferimento dell'incarico deve motivare l'atto tenendo conto delle osservazioni dell'Autorità.

Ulteriori utili indicazioni sono state fornite dalle "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili" del 2016.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, specifico rilievo assume inoltre la materia del *pantouflage*, relativa al passaggio dei funzionari pubblici dal settore pubblico a quello privato, alla cessazione del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione. Si tratta di un'ipotesi di c.d. incompatibilità successiva, che si affianca e si aggiunge ai meccanismi di inconfiribilità, ossia ai divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico, e di incompatibilità, ossia al divieto di cumulo di più cariche o incarichi, previsti dal d.lgs. n. 39/2013.

Con la recentissima delibera n. 493 del 25 settembre 2024, l'Autorità ha emanato specifiche Linee Guida, con cui sono stati forniti indirizzi interpretativi e operativi sui profili sostanziali e sanzionatori riguardanti il divieto di *pantouflage*, allo scopo di affinare le indicazioni già elaborate in passato, orientando ancor meglio amministrazioni ed enti nella individuazione di misure di prevenzione del *pantouflage*. Le Linee Guida approvate sono da intendersi come integrative di quanto indicato già nel Piano Nazionale Anticorruzione 2022. È stato altresì emanato un apposito Regolamento sanzionatorio con delibera n. 493 bis del 25 settembre 2024, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

5) Cenni al quadro normativo e regolatorio in materia di whistleblowing

Come è noto, con il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, è stata modificata, rafforzandola, la disciplina in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e/o delle disposizioni normative nazionali.

La nuova disciplina tende, da un lato, a garantire la manifestazione della libertà di espressione e di informazione, incluso il diritto di ricevere e di comunicare informazioni, nonché la libertà e il pluralismo dei media. Dall'altro, è strumento per contrastare (e prevenire) la corruzione e la cattiva amministrazione nel settore pubblico e privato.

Poiché chi segnala fornisce informazioni che possono portare all'indagine, all'accertamento e al perseguimento dei casi di violazione delle norme, garantire la loro protezione – sia in termini di tutela della riservatezza che di tutela da ritorsioni – contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per la stessa amministrazione o ente di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Difatti, tale protezione è stata, inoltre, ulteriormente rafforzata ed estesa a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, a conferma dell'intenzione, del legislatore europeo e italiano, di creare condizioni per rendere l'istituto in questione un importante presidio per la legalità e il buon andamento delle amministrazioni/enti.

Le principali novità contenute nella nuova disciplina sono individuate nelle seguenti:

- la specificazione dell'ambito soggettivo con riferimento agli enti di diritto pubblico, a quelli di diritto privato e l'estensione del novero di questi ultimi;
- l'ampliamento del novero delle persone fisiche che possono essere protette per le segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche;

- l'espansione dell'ambito oggettivo, cioè di ciò che è considerato violazione rilevante ai fini della protezione, nonché distinzione tra ciò che è oggetto di protezione e ciò che non lo è;
- la disciplina di tre canali di segnalazione e delle condizioni per accedervi: interno (negli enti con persona o ufficio dedicato oppure tramite un soggetto esterno con competenze specifiche), esterno (gestito da ANAC) nonché il canale della divulgazione pubblica;
- l'indicazione di diverse modalità di presentazione delle segnalazioni, in forma scritta o orale;
- la disciplina dettagliata degli obblighi di riservatezza e del trattamento dei dati personali ricevuti, gestiti e comunicati da terzi o a terzi;
- i chiarimenti su che cosa si intende per ritorsione e ampliamento della relativa casistica;
- la disciplina sulla protezione delle persone segnalanti o che comunicano misure ritorsive offerta sia da ANAC che dall'autorità giudiziaria e maggiori indicazioni sulla responsabilità del segnalante e sulle scriminanti;
- l'introduzione di apposite misure di sostegno per le persone segnalanti e il coinvolgimento, a tal fine, di enti del Terzo settore che abbiano competenze adeguate e che prestino la loro attività a titolo gratuito;
- la revisione della disciplina delle sanzioni applicabili da ANAC e l'introduzione da parte dei soggetti privati di sanzioni nel sistema disciplinare adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

In tale contesto, ai sensi dell'art. 10 del d. lgs. n.24/2023, con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, l'Autorità ha adottato le Linee Guida relative alle *"procedure per la presentazione e per la gestione delle segnalazioni esterne"*, contenenti altresì indicazioni sulle modalità da impiegare al fine di garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

L'Autorità ha inoltre avviato nella presente annualità i lavori per la predisposizione delle *"Linee guida Whistleblowing - Canali interni"* il cui iter di approvazione da parte del Consiglio dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno., I contenuti delle suddette Linee Guida, che tengono conto anche dei risultati del monitoraggio sullo stato di attuazione della normativa sul *whistleblowing* che ANAC ha diramato nel corso del 2023, , sono finalizzati a fornire indicazioni più dettagliate sulle modalità di gestione dei canali interni di segnalazione.,. Tali Linee Guida hanno esclusivamente l'intento di integrare e completare le disposizioni contenute nella richiamata delibera ANAC del 12 luglio 2023 n. 311 al fine di armonizzare le pratiche operative, garantire una maggiore coerenza interpretativa tra i vari strumenti e istituti disciplinati dal decreto legislativo 24/2023, fornire un supporto operativo agli enti e rendere più efficace il sistema di tutele del whistleblower.

Nel dettaglio, le Linee Guida contengono indicazioni sull'istituzione del canale interno di segnalazione e sul relativo gestore, sui Codici di comportamento e sulla formazione.

La nuova normativa ha mantenuto, inoltre, estendendole anche al settore privato, le sanzioni pecuniarie (da 10.000 a 50.000 euro) che l'A.N.AC. poteva irrogare ai sensi della previgente normativa (L. 30 novembre 2017, n. 179).

6) Le priorità nell'anno 2025 dell'attività di vigilanza nell'area strategica "Anticorruzione e trasparenza"

6.1 L'attività di vigilanza sulla sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO e sui PTPCT

Al fine di garantire l'effettivo rispetto di quanto sopra, unitamente all'attività preventiva, l'articolo 1 della legge n. 190/2012 e s.m.i. al comma 2, lettera f) pone in capo ad A.N.AC. anche l'attività di vigilanza e di controllo sull'effettiva applicazione delle misure adottate nei PTPCT ovvero nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

Sono quindi previsti poteri ispettivi e di vigilanza in materia di anticorruzione, che si sostanziano nella facoltà dell'A.N.AC. di chiedere notizie, informazioni, atti e documenti ai soggetti vigilati e di ordinare l'adozione di atti o provvedimenti previsti dai Piani, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con le previsioni normative (art. 1, comma 3 legge n. 190/2012 e s.m.i.).

In coerenza con il richiamato quadro normativo e regolatorio, in linea con l'art. 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione, la verifica è attivata:

1. secondo la direttiva annuale di cui all'articolo 3, ovvero la direttiva programmatica elaborata sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio, anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente;
2. su iniziativa dell'Ufficio competente;
3. su disposizione del Consiglio;
4. sulla base di segnalazione.

Già a partire dall'anno 2022, la Direttiva programmatica è stata finalizzata ad incrementare la vigilanza d'ufficio, al fine di evitare una attività di controllo da parte dell'Autorità quasi interamente eterodiretta dai segnalanti.

La vigilanza d'ufficio è finalizzata ad implementare un'analisi più approfondita del sistema di prevenzione della corruzione con riferimento ad ogni singolo soggetto vigilato ovvero a categorie di soggetti attraverso cui conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di controllo dell'Autorità.

Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" identico a quello proposto per l'attività di vigilanza in materia di trasparenza.

Come previsto anche nelle precedenti annualità, l'attività di vigilanza d'ufficio sul campione ragionato potrà essere accompagnata nei casi più rilevanti da una eventuale attività ispettiva, che coinvolgerà, come di consueto, sia gli aspetti dell'anticorruzione che quelli concernenti la trasparenza dell'attività amministrativa.

6.2 L'attività di vigilanza in materia di trasparenza

Annualmente, l'Autorità, con propria delibera, chiede, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 33/2013, agli OIV e agli organismi con funzioni analoghe di attestare il corretto assolvimento di una serie di obblighi di pubblicazione opportunamente individuati dall'Autorità in relazione ai diversi comparti di Enti, pubblici e privati, tenuti all'osservanza del d.lgs. 33/2013.

Con Atto del Presidente del 1° giugno 2024, che ha integrato e sostituito la delibera n.213 del 23 aprile 2024, vengono indicati gli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione per le diverse tipologie di enti, pubblici e privati, e fornite le indicazioni sulle modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe.

Nel 2024 gli aspetti metodologici di rilevazione e monitoraggio dei suddetti obblighi sono stati innovati nell'ottica di un rafforzamento del ruolo dell'OIV o altro soggetto con funzione di attestazione e nell'ambito delle iniziative intese a promuovere la trasparenza pubblica quale principale misura di prevenzione di fenomeni corruttivi e strumento di miglioramento dei processi gestionali e di erogazione dei servizi rivolti al cittadino.

Nel processo di attestazione degli obblighi sono state previste due distinte fasi:

- I. **Fase di rilevazione:** gli OIV e altri organismi con funzioni analoghe, all'interno di ciascuna tipologia di raggruppamento enti, mediante utilizzo dell'applicazione *web* "Attestazioni OIV" disponibile sul sito web dell'Autorità, verificano il corretto assolvimento degli obblighi oggetto di attestazione, al 31 maggio 2024, utilizzando i seguenti indicatori: 1) la pubblicazione; 2) la completezza di contenuto 3) la completezza rispetto agli uffici o ai soggetti tenuti; 4) l'aggiornamento; 5) il formato. L'attestazione predisposta dagli OIV è pubblicata nella «*Amministrazione trasparente*», sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*» entro il 15 luglio 2024.
- II. **Fase di monitoraggio:** gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2024 nella scheda di rilevazione, fornita nell'applicativo web, carenze di pubblicazione nella colonna "*completezza di contenuto*", ossia un grado di assolvimento inferiore a 100%, non assolte entro il termine di pubblicazione dell'Attestazione del 15 luglio 2024, hanno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando entro il 30 novembre 2024 il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

Nei casi in cui si rende necessaria la fase di monitoraggio, OIV e RPCT collaborano al fine di adottare interventi correttivi intesi a rimuovere le carenze di pubblicazione. Gli OIV annotano gli esiti delle modifiche intervenute nella fase di monitoraggio, mediante applicativo web, e predispongono l'attestazione di monitoraggio pubblicata, a cura dell'RPCT, entro il 15 gennaio 2025.

Per il 2024, l'Autorità, in un quadro complessivo di rafforzamento della funzione OIV, ha richiesto, nei casi di perdurante inadempimento, di indicare, al termine della fase di monitoraggio, in un elenco pubblicato nella «*Amministrazione trasparente*», sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*» a corredo dell'attestazione di monitoraggio, nel dettaglio i dati, documenti ed informazioni delle sotto-sezioni oggetto di attestazione per i quali non è stata data pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. Alla luce di questo elemento di novità sarà possibile, dopo il 15 gennaio 2025, disporre dell'elenco delle

amministrazioni per le quali, al termine della fase di monitoraggio, gli OIV o organismi con funzioni analoghe, ha confermato il perdurante inadempimento agli obblighi oggetto di attestazione, riferiti a dati di pertinenza dell'anno 2023, ossia dati, documenti ed informazioni prodotti, adottati, approvati o da approvare per vincolo normativo o di organizzazione interna al 31/12/2023.

Alla luce di quanto precede, per l'anno 2025, in continuità rispetto alle iniziative pregresse e in considerazione degli enti vigilanti nelle precedenti annualità, si ritiene:

- 1) di utilizzare gli esiti delle verifiche OIV condotte in applicazione dell'atto del presidente del 1 giugno 2024, di cui sopra è breve sintesi, tracciati nell'applicazione web "Attestazioni OIV" ai fini della formazione di un elenco da cui estrarre un campione di enti da sottoporre a vigilanza;
- 2) di considerare nel suddetto elenco gli enti per i quali residuano ancora, al termine della fase di monitoraggio, inadempienze riferite all'annualità 2023, con particolare riferimento al Comparto "Asl ed altri enti del SSN", tenuto conto che alla luce dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, anche in un'ottica di rotazione dei comparti vigilati d'ufficio, tale categoria di Enti ha fatto rilevare criticità che meritano un approfondimento, in virtù della peculiare attività svolta, degli interessi pubblici coinvolti e degli obblighi di pubblicazione rilevanti ai fini dell'attestazioni OIV
- 3) di procedere alla formazione del campione di enti da vigilare mediante la metodologia statistica dell'estrazione casuale senza ripetizione, previa suddivisione per territorio, al fine di dare uniformità nel territorio nazionale all'attività di vigilanza;
- 4) di estrarre nel campione un numero di enti che sia sostenibile per l'Ufficio, tenuto conto delle risorse e delle attività svolte;
- 5) di utilizzare il medesimo campione di enti anche nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulle misure adottate in materia di anticorruzione, al fine di rendere maggiormente incisiva, completa e sinergica l'azione di controllo di ANAC.

Considerata che l'elenco degli Enti dai quali verrà individuato il campione ragionato sarà disponibile solo al termine della fase di monitoraggio da parte degli OIV - che non si è ancora conclusa - non è allo stato possibile effettuare l'estrazione, né quantificare numericamente a priori il numero di Enti che verrà vigilato.

6.3 L'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e/o incompatibilità

Ai fini dell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo su inconferibilità e incompatibilità, disciplinata dall'articolo 16 del d.lgs. n. 39/2013, l'art. 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari prevede che la vigilanza sia attivata:

1. secondo la direttiva annuale, ovvero la direttiva programmatica elaborata sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio, anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente;
2. su iniziativa dell'Ufficio competente;
3. su disposizione del Consiglio;
4. sulla base di segnalazione.

A fronte della previsione di una pluralità di modalità di attivazione di procedimenti in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, nell'ultimo biennio – sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio – l'Ufficio ha incrementato la propria attività di vigilanza d'ufficio, riducendo parzialmente quella originata dalle segnalazioni, che comunque è rimasta ancora necessariamente prevalente.

La vigilanza d'ufficio sarà condotta, come già avvenuto con successo nel biennio precedente, in tandem con l'Ufficio UVMACT, partendo, in modo mirato, dal medesimo campione "ragionato" di enti, nell'obiettivo di rafforzare l'efficacia e l'efficienza dell'azione di vigilanza dell'ANAC su tutti gli aspetti legati alla prevenzione della corruzione, tra cui rientrano le verifiche in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi.

Tenuto conto che, nel corso dell'ultimo anno sono emerse criticità nell'ambito degli enti del servizio sanitario, in particolare con riferimento all'applicazione della normativa vigente dettata dal d.lgs. n. 39/2013 agli incarichi dirigenziali non riconducibili alla dirigenza sanitaria (medica e non), si è ritenuto di indirizzare l'attività di vigilanza d'ufficio su questa categoria di soggetti.

Sul campione che verrà selezionato, verrà dunque verificato il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013, sia con riferimento agli obblighi di pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dai titolari di incarichi dirigenziali non riconducibili alla dirigenza sanitaria (medica e non) – in raccordo, su tale aspetto, con l'Ufficio UVMACT – sia con riferimento alle verifiche di competenza svolte dagli enti circa i contenuti delle medesime dichiarazioni, interagendo, in entrambi i casi, con gli RPCT competenti ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 39/2013.

6.4 La vigilanza su specifici temi: whistleblowing

Alla luce di quanto delineato al par. 2.5., la vigilanza dell'A.N.AC. in materia di whistleblowing verterà sull'adeguamento, da parte degli enti del settore pubblico e anche di quello privato, alle nuove procedure indicate nel d. lgs. n. 24/2023 e negli atti regolatori integrativi emanati dalla stessa Autorità.,

La vigilanza è svolta impiegando le risorse temporali e umane assegnate all'Ufficio in misura non superiore al 95%, tenuto anche conto del trend crescente delle segnalazioni esterne ricevute nel 2024 dall'A.N.AC., stimato a metà esercizio superiore al 40% rispetto allo stesso dato registrato nel 2023, con una riduzione dei passaggi in Consiglio al quale competono le sole attività di indirizzo e le decisioni di carattere rilevante e/o generale. Le restanti risorse temporali ed umane, nella misura di almeno il 5%, dovranno essere impiegate nell'ambito della vigilanza su iniziativa d'ufficio al fine di verificare l'avvenuto adeguamento degli Enti alle disposizioni legislative, ivi comprese quelle relative alle iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale. Le linee di intervento prioritarie dovranno essere adottate mediante l'individuazione di un campione "ragionato" – selezionato secondo la metodica già usata negli scorsi anni – composto, per le Amministrazioni pubbliche, dai Comuni con un numero di abitanti compreso tra i 5.000 e i 30.000 e dalle le società in house iscritte nell'elenco tenuto presso l'Autorità di cui all'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

CAPITOLO III

VIGILANZA NELL'AREA STRATEGICA DEI CONTRATTI PUBBLICI

1 Le priorità nell'anno 2025 dell'attività di vigilanza nell'area strategica dei "contratti pubblici"

1.1 Tematiche prioritarie per l'attività di vigilanza

In coerenza con il quadro normativo e regolamentare, i competenti uffici dell'Autorità, appositamente interpellati, hanno fornito il proprio contributo conoscitivo individuato in base alle rispettive risultanze dell'esperienza pregressa, utile ad aggiornare ed ottimizzare la programmazione dell'attività di vigilanza per l'anno 2025 nell'ambito della presente Direttiva.

Sono stati presi in considerazione gli elementi conoscitivi ed esperienziali acquisiti con l'attività svolta dagli Uffici di vigilanza nel settore della contrattualistica pubblica, che hanno riguardato alcune tematiche di precipuo interesse e rilievo, utili per orientare e pianificare le future azioni di indagine e di controllo e per definire e organizzare con maggiore accuratezza ed efficacia i diversi ambiti di intervento;

In coerenza con il richiamato quadro normativo e regolatorio ovvero in linea con l'art. 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici si prevede che la vigilanza è attivata:

1. secondo la direttiva annuale di cui all'articolo 3, ovvero la direttiva programmatica elaborata sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Presidente e dal Consiglio, anche alla luce delle disfunzioni riscontrate dagli uffici nel corso dell'attività dell'anno precedente;
2. su iniziativa dell'Ufficio competente;
3. su disposizione del Consiglio;
4. sulla base di segnalazione;

senza trascurare i molteplici e trasversali settori e le tematiche che gli uffici di vigilanza hanno ritenuto meritevoli di indagine, approfondimento e monitoraggio nell'ambito dei contratti pubblici, occorre invertire le azioni degli anni precedenti che hanno visto consolidarsi, a fronte della previsione di una pluralità di modalità di attivazione di procedimenti di vigilanza, una prassi di attività prevalentemente rivolta – sia in termini di tempo che di risorse – all'analisi delle segnalazioni trasmesse da privati, rappresentanti delle amministrazioni o altri organi istituzionali.

Nell'anno 2025 gli Uffici procedono alla preventiva analisi delle questioni di maggiore rilevanza e significatività, individuano un automatismo nei casi in cui i controlli siano meno rilevanti, affinché possano essere ottimizzati i procedimenti di vigilanza sulla base di segnalazione. In particolare gli Uffici, in conformità a quanto sancito dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, adottato con Delibera n. 270 del 20 giugno 2023 e modificato dalla Delibera n. 346 del 3 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 174 del 26 luglio 2024, dovranno orientare la propria attività di vigilanza sulla base delle prescrizioni contenute nella presente direttiva per quanto concerne l'iniziativa dell'Ufficio nonché sulla base delle segnalazioni pervenute. Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del Regolamento sopraindicato, gli Uffici dovranno infatti valutare anche le segnalazioni di violazione della normativa in materia di contratti pubblici presentate da terzi, compatibilmente con le

proprie esigenze organizzative e di funzionamento, tenendo conto in via prioritaria della gravità della violazione e della rilevanza degli interessi coinvolti dall'appalto.

Gli Uffici, nella trattazione delle segnalazioni pervenute, dovranno inoltre tener conto dei criteri di priorità approvati dal Consiglio nell'adunanza del 14 febbraio 2024, p.17 odg, su proposta dell'Ufficio RPCT dell'Autorità al fine di classificare correttamente l'esposto pervenuto secondo i criteri di alta, media o bassa priorità.

Nel rispetto dei criteri regolamentari e dei principi sopraindicati si dovrà dunque orientare l'attività di vigilanza utilizzando i seguenti criteri di ordine di trattazione delle segnalazioni provenienti da terzi:

- fattispecie in ordine alle quali ricorrano le condizioni legittimanti l'impugnazione di cui all'art. 220 del Codice dei contratti;
- carattere qualificato della segnalazione (Presidente A.N.AC., Consiglio A.N.AC., Autorità giudiziaria, Guardia di Finanza, Avvocatura dello Stato e Altre PP.AA.), in coerenza con l'art. 4 del Regolamento di vigilanza;
- fattispecie connotate da significatività per cui l'intervento dell'Autorità si rivelerebbe particolarmente efficace, nel senso di risultare idoneo ad incidere in una situazione ancora attuale, in relazione alla fase della procedura in corso (es. intervento su bando illegittimo prima dell'aggiudicazione, intervento su criticità dell'esecuzione del contratto prima del completamento delle prestazioni, intervento su proroghe in assenza di nuova gara bandita);
- fattispecie caratterizzate dalla reiterazione di comportamenti negoziali non conformi alla normativa nazionale e comunitaria posti in essere dalla medesima amministrazione aggiudicatrice;
- procedure di affidamento di appalti di rilevante impatto sul mercato di riferimento, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, ossia in settori di attività particolarmente rilevanti o particolarmente a rischio;
- appalti in ordine ai quali vengano contestualmente in rilievo plurimi e significativi profili di anomalia;
- rilevanza economica dell'appalto, al di sopra della soglia comunitaria, inclusi casi relativi a ipotesi di artificioso frazionamento, in particolare se dovuta a omessa programmazione;
- grave mancato adeguamento della stazione appaltante alle osservazioni dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8 comma 9 del Regolamento in materia di vigilanza collaborativa ed al parere di precontenzioso vincolante di cui all'art. 222, commi 2, 3 e 4, d.lgs. n. 36/2023,

assicurandone il rispetto mediante foglio di rendicontazione e monitoraggio, già attivo come da nota del Segretario Generale n. 22113 del 24.3.2022 inerente al monitoraggio semestrale, anche per evitare la creazione di nuove segnalazioni arretrate. L'attività di istruttoria, amministrazione e gestione delle segnalazioni deve essere condotta dagli Uffici riducendo i passaggi in Consiglio al quale competono le sole attività di indirizzo e le decisioni di carattere rilevante e/o generale, impiegando le risorse temporali ed umane loro assegnate in misura non superiore al 50%. Le restanti risorse temporali ed umane nella misura di almeno il 50% dovranno essere impiegate nell'ambito della vigilanza su iniziativa dell'Ufficio competente al fine di implementare un'analisi più approfondita del sistema di vigilanza con riferimento ad ogni singolo settore e/o tematica al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza dell'attività di vigilanza stessa.

Infine, l'attività di vigilanza dovrà coniugarsi in maniera sempre più integrata e trasversale con l'esercizio, ove possibile, del potere di agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali di gara e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, ai sensi dell'art. 220 del Codice dei contratti pubblici, in un'ottica di piena valorizzazione di questo importante strumento utile a dare concretezza all'azione regolatoria dell'A.N.AC. In tal senso, su iniziativa d'ufficio dovrà essere implementato, anche potendo sperimentare eventualmente l'utilizzo dell'I.A., un sistema compiuto di monitoraggio dei bandi di gara, quanto meno in relazione agli affidamenti più significativi, al fine di riscontrare la presenza di eventuali clausole anti-concorrenziali e/o di altre gravi violazioni della normativa di settore.

In proposito si richiamano le disposizioni applicative del Regolamento sull'esercizio dei poteri di cui all'articolo 220, commi 2,3 e 4 del D. Lgs. 36/2023, diramate con Circolare del Segretario Generale dell'Autorità in data 5/04/2024, recante prot. I 43303.

1.2 L'attività di vigilanza nel settore dei lavori pubblici

La vigilanza dell'Autorità in materia di lavori pubblici riguarda l'intera vita dell'appalto, includendo le fasi di programmazione e progettazione, nonché le successive fasi di scelta del contraente ed esecuzione dell'appalto, compreso il collaudo dello stesso.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice d.lgs. 36/2023, la vigilanza dovrà tener conto dei principi cardine di cui all'art. 1 e seguenti del codice stesso, e segnalatamente ai principi del risultato, della fiducia e dell'accesso al mercato, in relazione alla necessità di privilegiare la tempestività nella fase dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione, garantendo il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

Inoltre, la digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti ed il potenziamento delle banche dati ANAC ampliano le possibilità d'intervento dell'Autorità, consentendo di svolgere un monitoraggio più efficace sui dati acquisiti ai fini della rilevazione delle anomalie e criticità caratterizzanti gli appalti, da utilizzare in particolare per promuovere indagini d'ufficio, in ottica proattiva e di impulso nei confronti delle stazioni appaltanti.

Sulla scorta di tali linee guida, l'attività di vigilanza dovrà essere indirizzata prioritariamente nei confronti delle seguenti fattispecie:

VIGILANZA IN FASE DI AFFIDAMENTO

Con riferimento alla fase dell'affidamento, in primo luogo, riveste interesse il profilo d'indagine riferito alle modalità di determinazione del valore dell'appalto, ai fini della verifica del rispetto delle soglie previste per l'utilizzo dell'affidamento diretto e di procedure negoziate, nonché della violazione del divieto di artificioso frazionamento.

Si rileva che nell'ambito della vigilanza svolta nell'anno 2024, sotto tale profilo, anche con riferimento ad indagini generalizzate sulle attività a carattere negoziale svolte dalle stazioni appaltanti, riferite alle ultime annualità, sono state riscontrate anomalie in riferimento agli affidamenti diretti ed alle procedure negoziate sotto soglia, risultate non rispettose dei principi in esame.

Le maggiori criticità riscontrate hanno riguardato le procedure di affidamento di servizi di progettazione, a fronte dell'intercorsa parcellizzazione della progettazione di opere unitarie in singoli incarichi, affidati in via diretta, afferenti a specifici elementi progettuali in assenza di profili tecnici giustificativi, non coerentemente con il divieto di frazionamento.

A fronte di tale criticità, va rilevata la necessità di proseguire, anche per l'anno 2025, le indagini sulla corretta determinazione del valore della procedura e del rispetto delle soglie, nonché sulla corretta applicazione delle norme sulla suddivisione in lotti, al fine di rilevare possibili artificiosi frazionamenti degli appalti/affidamenti, tenuto conto delle conseguenze pregiudizievoli connesse all'adozione di procedure difformi da quelle previste dal codice, in relazione alle soglie degli appalti.

La questione del frazionamento delle procedure acquista maggiore attualità nell'assetto del nuovo codice, come è noto, in relazione alle soglie previste per la qualificazione delle stazioni appaltanti.

È evidente che l'utilizzo di procedure di ridotto importo, che non tengono conto dell'intero valore dell'appalto, anche suddiviso in lotti, può essere elusivo dell'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti richiesta per gli appalti di valore superiore ad euro 140.000 per gli appalti di servizi e forniture, nonché ad euro 500.000 per gli appalti di lavori.

Per completezza, si rappresenta infine che l'indagine sulla corretta determinazione del valore e delle soglie degli appalti/affidamenti rileva altresì in relazione alla verifica del rispetto del principio di rotazione, atteso che l'applicazione di tale principio potrebbe essere aggirata mediante arbitrari frazionamenti delle commesse e delle fasce di importo, ovvero ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto.

Inoltre, in tale ambito d'indagine, si deve anche considerare il ricorrere del profilo di criticità correlato alla carenza di programmazione delle lavorazioni occorrenti da parte delle stazioni appaltanti, che genera spesso, per l'appunto, la frammentazione degli affidamenti.

Per l'individuazione delle procedure da sottoporre a vigilanza, si potrà continuare a fare riferimento alle segnalazioni acquisite ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di vigilanza, che si sono ad oggi rilevate come fondate e comunque in grado di far emergere le fattispecie connotate dalla violazione dei principi in esame.

Inoltre, si potranno anche svolgere, come per la pregressa annualità, delle indagini a carattere generalizzato nei riguardi di enti che, dall'esame della BDNCP, risultano fare ricorso ad un uso preponderante di affidamenti diretti e di procedure negoziate, sovente reiterando gli affidamenti ai medesimi soggetti, quali elementi sintomatici di un frazionamento degli appalti e di una carente programmazione delle esigenze da soddisfare.

Per completezza, si evidenzia che l'azione di vigilanza potrà esplicarsi anche nei riguardi delle procedure ordinarie, attraverso l'esame dei bandi di gara e dei relativi disciplinari, ai fini della verifica del ricorrere di ipotesi restrittive della concorrenza, con aggravamento dei requisiti e compromissione dei principi di massima partecipazione e concorrenza.

Ulteriore ambito d'indagine potrà riguardare le procedure e gli affidamenti effettuati mediante ricorso all'istituto della somma urgenza con la precipua finalità di presidiare la corretta applicazione della disciplina derogatoria prevista dall'art. 140 del vigente codice dei contratti pubblici.

L'attività di vigilanza di competenza è finalizzata essenzialmente al controllo del rispetto dei presupposti normativi per il ricorso alla procedura.

Come è noto, in estrema sintesi, per ricorrere alla somma urgenza deve risultare, come necessario presupposto di tale istituto derogatorio, il verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio nel dare avvio ed esecuzione ai lavori resisi necessari al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità.

Nell'ambito delle pregresse indagini condotte dall'Ufficio in materia di lavori, è stato accertato il frequente utilizzo improprio della somma urgenza, anche in fattispecie rilevanti sotto il profilo economico, in quanto procedura scarsamente giustificata da circostanze davvero eccezionali ed imprevedibili per la stazione appaltante, bensì finalizzata piuttosto unicamente a far fronte a pregresse e perduranti situazioni di incuria, degrado e ammaloramento, determinate da una inadeguata attività di monitoraggio e manutenzione delle opere.

In tale contesto, è altresì emersa una tempistica nello svolgimento degli interventi di messa in sicurezza non adeguata alle esigenze di intervento da attuare senza indugio, per far fronte a situazioni emergenziali e per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Per la definizione del campione delle fattispecie da sottoporre ad indagine, si prevede di poter beneficiare di un applicativo dedicato di cui si sta provvedendo all'implementazione che consenta, periodicamente, l'estrazione di un campione di affidamenti di maggior rilevanza, che tenga essenzialmente conto dei seguenti criteri:

- 1) entità economica dell'affidamento (tenendo conto dei limiti di importo previsti dalla normativa di riferimento);
- 2) localizzazione degli affidamenti in somma urgenza;
- 3) ricorrenza di affidamenti in somma urgenza presso la medesima stazione appaltante;
- 4) tipologie di enti (es. enti territoriali) che non fanno alcun ricorso alla somma urgenza.

VIGILANZA IN FASE DI ESECUZIONE

Il nuovo Codice dei contratti ha introdotto il principio cardine del "risultato", inteso, come detto, a valorizzare la tempestività e la qualità dell'esecuzione contrattuale, richiedendo alle amministrazioni di considerare tale principio del risultato quale criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola da attuare al caso concreto.

Proprio sulla scorta di tale assunto, sono stati incrementati i poteri di vigilanza dell'ANAC, con il riconoscimento espresso di un potere sanzionatorio ex art. 222, comma 3, lett. a) e b) del codice, per le violazioni accertate sull'esecuzione dei contratti.

Si ritiene, pertanto, che le attività di vigilanza da compiere durante il corso dell'anno 2025 debba tener conto di tale direttrice, in un'ottica proattiva di stimolo per le stazioni appaltanti ad una corretta e accurata esecuzione del contratto, essenziale per il raggiungimento del buon fine e della qualità dei lavori.

In relazione ai profili di criticità riscontrati nel corso dell'esecuzione degli appalti, l'attività di vigilanza pregressa ha consentito di rilevare in primo luogo una generalizzata difficoltà di gestione degli appalti nella fase esecutiva, soprattutto con riferimento alle grandi opere, con il venire in rilievo di ritardi ed anomalo andamento degli appalti, con conseguente insorgenza di contenziosi con l'appaltatore, afferenti alle richieste di risarcimento in relazione ai maggiori oneri ritenuti imputabili alla responsabilità delle stazioni appaltanti.

Tali problematiche risultano maggiormente ricorrenti negli appalti integrati, in relazione anche alla complessità di gestione della fase progettuale che deve essere svolta dall'appaltatore, nonché alla necessità di coordinare il rispetto dei tempi connessi alle fasi della progettazione e dell'esecuzione.

Sovente, è stata altresì accertata la mancata congruità delle iniziative adottate dalle stazioni appaltanti ad assicurare il rispetto dei tempi, emergendo sostanziali profili di inadeguatezza da parte della direzione

lavori nell'utilizzo degli ordini di servizio, di cui all'allegato II.14 del d.lgs. 36/023, finalizzati ad impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto.

In tale contesto parrebbe utile proseguire nelle azioni di vigilanza finalizzate alla verifica del corretto andamento dell'appalto in relazione alla ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, alle tempistiche di realizzazione del contratto e alla qualità delle prestazioni rese. In tale contesto si rende altresì necessario verificato il corretto svolgimento delle funzioni di controllo da parte dei soggetti deputati dalla Stazione appaltante in merito alla corretta esecuzione e contabilizzazione dei lavori.

Ulteriore elemento di indagine, funzionale al corretto raggiungimento del principio del risultato, potrebbe altresì riguardare il mantenimento dei requisiti di capacità tecnica, in capo all'aggiudicatario, nella fase esecutiva dell'appalto, nonché la spendita dei requisiti dimostrati in fase di gara, sotto il profilo dell'effettivo utilizzo delle risorse dell'impresa ausiliaria in caso di ricorso all'avvalimento, ovvero al corretto utilizzo del subappalto.

In tal senso, si propone di svolgere indagini estese ad un campione ridotto di appalti, selezionati tramite la BDNCP sulla base del valore economico e degli indicatori di anomalia, desunti dai dati dell'esecuzione comunicati dalla stazione appaltante, per una verifica globale della fase esecutiva degli appalti.

In tale contesto, l'azione di vigilanza dell'Autorità nel 2025 dovrà essere rafforzata in materia di opere bloccate e/o gravemente rallentate, assumendo come riferimento determinati ambiti di intervento connotati di attualità con particolare attenzione alle opere necessarie per la salvaguardia dell'ambiente e dell'incolumità pubblica, ove si registrano ritardi e disfunzioni nell'attuazione dei progetti.

Un primo ambito d'indagine potrà riguardare la prosecuzione della vigilanza sugli **interventi finanziati per il contrasto al dissesto idrogeologico**, laddove sussiste una situazione di generalizzato ritardo nella realizzazione di tali opere. Al riguardo si ricorda che l'Ufficio UVLA ha svolto un'indagine di carattere generale al fine di conoscere le macro-criticità comuni agli interventi di mitigazione dei dissesti idrogeologici posti a cura dei Commissari straordinari di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo del 24 giugno 2014, n. 91 (da ora in poi "Commissari"). Nell'ambito di tale indagine, che ha consentito di formulare agli organi di governo proposte di ottimizzazione e semplificazione delle procedure, sono stati individuate numerose opere di difesa, alcune anche di rilevanti dimensioni, in ritardo o bloccate a causa di motivazioni di vario genere.

Alla luce delle risultanze, l'attività istruttoria dell'Autorità potrà essere svolta nei riguardi di un campione di appalti rappresentativo delle opere di maggiore rilevanza economica (sovrasoglia), che presentano consistenti ritardi sia in esecuzione che in progettazione, come rilevabili dalla BDNCP, ovvero ancora non avviati rispetto alle tempistiche previste nei programmi triennali o piani annuali come rinvenibili nella banca dati aperta Servizio Contratti Pubblici del MIT.

La selezione sarà condotta per ambiti territoriali (nord est – nord ovest – centro – sud e Isole) per le opere maggiormente significative rispetto agli indicatori sopra indicati.

Ulteriore ambito di indagine potrebbe riguardare **le dighe e le opere idrauliche che si trovano attualmente in fase di stallo**, comportando significativi sprechi di risorse idriche e in diverse regioni. La problematica è strettamente connessa al fenomeno della grave siccità che ha colpito recentemente l'Italia, specie il meridione, con razionamenti dell'acqua potabile in numerose città e con pregiudizio alla distribuzione delle acque per irrigare i terreni agricoli.

A titolo esemplificativo, in Sicilia ci sono ben 46 invasi, completati o in via di realizzazione, che permetterebbero la raccolta e il riutilizzo delle acque piovane. L'Autorità ha già nel passato rilevato numerose criticità su alcune dighe siciliane che non risultavano collaudate e perciò non pienamente fruibili a causa dell'assenza di collaudo. Parrebbe opportuno indagare sugli aspetti tecnici e sui tempi dei programmi d'intervento in ordine ai ritardi per la realizzazione delle dighe e delle opere di distribuzione (acquedotti) per la distribuzione idropotabile in Sicilia. Analoga situazione si rinviene in Calabria ed in Puglia.

Per l'individuazione delle opere da sottoporre ad indagine si potrà fare riferimento ai dati acquisibili dalla Banca Dati dell'Autorità tramite l'applicativo Qlik, individuando preliminarmente gli Enti che hanno posto in essere le attività contrattuali più significative, inserendo ad esempio quale parametro di ricerca il codice cpv relativo alla costruzione di dighe e reti idriche, sulla scorta di indicatori di ritardo desumibili dai dati riferiti alla fase di esecuzione dei lavori.

Ulteriore area di indagine, riferita a problematiche ambientali, riguarda **la costruzione di impianti per lo smaltimento e/o riciclo dei rifiuti**. A tal riguardo un importante riferimento è costituito dai piani regionali dei rifiuti la cui attuazione, tuttavia, è lenta in quanto soffre ancora, da un lato della frammentazione della gestione del ciclo dei rifiuti, dall'altro di iter autorizzativi degli impianti alquanto complessi e spesso avversati dalle comunità dei cittadini.

In tale contesto gli Enti responsabili della realizzazione delle opere manifestano spesso inerzia nell'assunzione di decisioni atte a superare gli elementi ostativi, nei riguardi dei quali l'azione di vigilanza dell'Autorità potrebbe assumere valore di impulso e supporto per l'avvio o la ripresa delle iniziative necessarie.

Anche in tal caso il campione rappresentativo degli appalti da sottoporre a vigilanza può essere desunto, per gli impianti già avviati che presentano ritardi di realizzazione, dai dati di esecuzione desumibili dalla BDNCP per le opere identificate dalla cpv riferita ai lavori di trattamento e smaltimento dei rifiuti, mentre per le opere non ancora avviate si potrà fare riferimento, per la rilevazione dei ritardi nell'avvio delle opere, ai dati di programmazione come sopra segnalato.

Sempre sotto il profilo ambientale, l'Autorità ha inoltre avviato un'indagine di carattere generale relativa alle **problematiche riferite al non adeguato collettamento e depurazione delle acque reflue** a causa delle quali sono state aperte delle procedure di infrazione a carico dell'Italia.

Le maggiori non conformità si registrano soprattutto nelle aree meridionali del territorio nazionale, anche se non mancano casi nelle regioni del Centro e del Nord, specie con riguardo alla depurazione degli agglomerati urbani di modeste dimensioni.

Numerosi dati sono già stati trasmessi all'Autorità dal Commissario Unico alla Depurazione nell'ambito della predetta indagine che ha fornito elementi di conoscenza in merito alle tempistiche di realizzazione degli interventi, confermando la presenza di ritardi a causa di problematiche di varia natura, in particolare per carenze progettuali, difficoltà di acquisizione dei permessi ambientali e contenziosi con le imprese esecutrici.

Tali dati potranno essere confrontati con i dati presenti nella BDNCP consentendo di estrarre gli appalti che presentano maggiori criticità in termini di ritardo di esecuzione, incrementi di costo, varianti significative.

Ulteriore ambito d'indagine potrà riguardare **gli appalti di lavori riferiti agli interventi di edilizia residenziale pubblica**, per affrontare il problema sociale correlato all'inadeguatezza del patrimonio abitativo pubblico a causa della mancanza di manutenzione e rinnovamento, che nel tempo ha portato a un deterioramento delle strutture e degli impianti, con gravi rischi per la sicurezza degli abitanti.

Inoltre, in ottica di stimolo al mercato di riferimento, si ritiene utile incentivare l'attività di vigilanza al fine di addivenire alla messa a norma ed alla fruibilità, da parte della comunità, di numerosi immobili che allo stato risultano sfitti e che, invece, potrebbero soddisfare la domanda abitativa di molte famiglie.

In tale contesto, si renderebbe necessario verificare gli investimenti stanziati dagli enti gestori per la manutenzione ed il recupero energetico degli edifici, assumendo i dati della programmazione degli enti, come ricavabili dalla BDNCP.

Come è noto, la gestione di tali immobili è in capo agli istituti ex IACP, oggi ATER, ALER etc., cui compete l'attività di costruzione, ovvero la manutenzione straordinaria, ivi compreso l'efficientamento energetico degli edifici, la messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante interventi di adeguamento o miglioramento sismico, il superamento delle barriere architettoniche etc.

In tale contesto, l'indagine potrà riguardare un campione di enti rappresentativi delle diverse aree geografiche del Paese (nord est – nord ovest – centro – sud e Isole), con particolare riferimento al patrimonio immobiliare presente nelle città di maggiori dimensioni, capoluogo di regione.

Potrà, dunque, essere assunta la programmazione degli enti al fine di valutare in termini generali la tempistica dell'attuazione degli interventi programmati, nonché l'avanzamento degli stessi in tutte le fasi della progettazione ed esecuzione dei lavori, selezionando dai dati presenti nella BDNCP alcuni appalti che presentano maggiori ritardi e/o criticità.

Sempre sul versante esecutivo, dovrà essere proseguita nell'anno 2025 l'attività di verifica in ordine alla **legittimità e regolarità delle varianti in corso d'opera**, sottoposte a specifica vigilanza e monitoraggio da parte dell'ANAC ai sensi dell'art. 120, comma 15 del vigente codice d.lgs. 36/2023 (che ha sostituito l'art. 106, comma 14 del previgente codice d.lgs. 50/2016), con riferimento ai contratti pubblici di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, eccedenti il 10% dell'importo originario del contratto, a fronte di riscontrate reiterate carenze nelle istruttorie svolte sull'ammissibilità delle varianti rispetto a quanto previsto dal codice di riferimento.

Le predette criticità sono state rilevate in varie istruttorie afferenti alla fase esecutiva dei contratti, a fronte di una generalizzata tendenza ad apportate modifiche nel corso dell'avanzamento dei lavori, avendo rimesso, alla fase esecutiva, la risoluzione di aspetti problematici non adeguatamente ponderati nella fase progettuale e di affidamento del contratto.

Tale attività di vigilanza sarà effettuata con l'ausilio dell'apposito applicativo, in corso di implementazione da parte dell'Ufficio USCP secondo le specificità tecniche individuate dagli uffici di vigilanza, che oltre a consentire l'accesso alle informazioni, oggi acquisite esclusivamente in formato digitale, supporterà anche gli uffici di vigilanza nell'individuazione di un campione di varianti di maggior rilevanza, prendendo in considerazione i seguenti indicatori di possibili criticità:

1. l'entità e la significatività dell'incidenza della variante in termini di valore complessivo rispetto al valore del contratto originario;

2. la presenza di contenzioso in corso o già definito mediante accordi bonari e/o transazioni, al ricorrere delle informazioni disponibili.
3. l'incidenza numerica dovuta alla reiterazione di più varianti nell'ambito del medesimo contratto.

Ai fini dell'individuazione del ricorrere di eventuali anomalie, è stato altresì proposto di acquisire ulteriori dati significativi per rendere maggiormente efficace/efficiente in prospettiva la vigilanza sulle varianti, in modo da identificare anche fattispecie che potrebbero risultare elusive del divieto di modifiche sostanziali.

Si dovrà altresì implementare, per il tramite dell'applicativo QLIK, un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal citato comma 15 dell'art. 120 del codice.

1.3 L'attività di vigilanza nel settore dei servizi e delle forniture

Il nuovo Codice, in attuazione del principio del risultato (art. 1), pone un accento marcato sulla necessità di garantire non solo la legittimità della procedura, ma anche la qualità dell'esecuzione contrattuale. In questo senso, in molteplici disposizioni, definisce con maggiore precisione le modalità di verifica, monitoraggio e controllo sulle prestazioni contrattuali, coinvolgendo i vari soggetti della stazione appaltante.

Pertanto, un prioritario campo di indagine dovrà riguardare la fase di esecuzione dei contratti pubblici, in particolare le verifiche di conformità delle prestazioni contrattuali effettuate dalle stazioni appaltanti. Infatti, si è spesso riscontrata una carenza di controlli, da parte delle stazioni appaltanti, sulla corretta esecuzione, da parte dell'appaltatore, delle obbligazioni assunte nel contratto di appalto. D'altronde la fase di esecuzione dei contratti pubblici, nell'ambito della quale l'amministrazione mantiene una serie di prerogative pubblicistiche, assume notevole rilevanza, in quanto in essa si traduce la cura dell'interesse pubblico sotteso all'indizione della gara e ciò può avvenire se l'appaltatore selezionato adempie correttamente alle obbligazioni assunte, eseguendo l'appalto a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dai documenti contrattuali (*Cfr.* Delibera n. 497 del 29 ottobre 2024).

Il nuovo Codice, nel ribadire i poteri di vigilanza dell'Autorità sulla corretta esecuzione dei contratti, ha attribuito alla stessa anche il potere irrogare, per le violazioni accertate, sanzioni amministrative pecuniarie nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 entro il limite minimo di euro 500 e il limite massimo di euro 5.000 (art. 222 comma 3 lett. a e b). Tuttavia, tale potere potrà essere concretamente esercitato non appena sarà adottato il redigendo Regolamento sanzionatorio che individui le concrete fattispecie sanzionabili e ne definisca l'iter procedurale.

Vigilanza sulla fase di esecuzione

Il campo di indagine dovrà riguardare il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dagli affidatari e le modalità di verifica adottate dalla stazione appaltante in ordine alla corretta attuazione delle prestazioni oggetto di affidamento, anche ai fini del futuro eventuale esercizio del potere sanzionatorio in caso di violazioni accertate.

Il campione dei contratti da sottoporre ad attività di vigilanza nella fase esecutiva potrà essere individuato anche nell'ambito delle procedure per le quali sarà espletata l'attività di vigilanza nella fase procedurale di affidamento del contratto pubblico, previa analisi della Banca Dati Nazionale dei Contratti

Pubblici, tramite l'applicativo *Qlik*, con l'individuazione degli affidamenti di importo maggiormente significativo per i quali risultano essere stati acquisiti i relativi CIG.

Alla luce dell'esperienza pregressa, che ha consentito di riscontrare significative criticità nei controlli relativi alla fase esecutiva, il campione delle procedure da sottoporre a vigilanza sarà individuato, preferibilmente nell'ambito dei servizi di ristorazione (CPV 55300000), dei servizi di pulizia e sanificazione e/o lavanolo (CPV 90900000-6, 90910000-9, 90911000-6, 90911200-8, 98310000-9, 98311000-6), dei servizi di facility management immobili (CPV 50700000-2, 50710000-5, 50711000-2, 50712000-9, 50720000-8, 63100000-0, 79992000-4, 90510000-5, 90923000-3, 98392000-7, 50000000-5), dei servizi di guardiania e vigilanza armata (CPV 98341140-8, 98341120-2, 98341130-5), dei servizi di trasporto scolastico (CPV 60130000-8 ; 60112000-6).

Inoltre, atteso che il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, riveste un'importanza fondamentale soprattutto per quelle tipologie di servizi finalizzati alla cura e al sostegno della persona, le cui modalità realizzative esplicano la loro efficacia intrinseca essenzialmente sotto il profilo qualitativo, uno specifico ambito di intervento nella vigilanza in fase esecutiva dovrà essere individuato nel settore dei servizi socio-sanitari di assistenza alla persona (CPV 85000000-9, 85111500-5, 85112000-7, 85300000-2, 85310000-5, 85311100-3, 85311200-4) o, in generale, nei servizi sociali (in favore di persone anziane e disabili, minori, ecc.). Anche in tal caso il campione di indagine potrà essere individuato mediante l'utilizzo della BDNCP e potrà ricomprendere, per esempio, nell'ambito di ciascun territorio, le Aziende sanitarie con riferimento ai servizi socio-sanitari di assistenza alla persona ed i Comuni relativamente ai servizi sociali.

Nel settore dell'accoglienza dei migranti (CPV 85311000-2, 85310000-5) il campione potrà essere individuato esaminando gli affidamenti di maggiore entità effettuati principalmente dalle Prefetture e dagli Enti locali, consultando tutte le fonti aperte a disposizione, ovvero mediante l'utilizzo della BDNCP. L'indagine analizzerà anche i sistemi di verifica che le stazioni appaltanti adottano per monitorare il corretto adempimento degli operatori economici nello svolgimento dei servizi loro affidati, atteso che l'art. 22 del nuovo Codice prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale per effettuare il controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti in fase di esecuzione.

Un ulteriore settore di indagine potrà essere quello della fornitura di beni e servizi sanitari, per quanto riguarda in particolare la fornitura di dispositivi medici e farmaci, i servizi di manutenzione delle apparecchiature sanitarie e la gestione dei rifiuti ospedalieri.

Sarà garantita inoltre l'attività di vigilanza sugli aspetti legittimanti le varianti in corso d'opera previsto dall'art. 120 comma 15 del Codice. Tale attività sarà effettuata con l'ausilio dell'apposito applicativo, in corso di implementazione da parte dell'Ufficio USCP secondo le specificità tecniche individuate dagli uffici di vigilanza, che oltre a consentire l'accesso alle informazioni, oggi acquisite esclusivamente in formato digitale, supporterà anche gli uffici di vigilanza nell'individuazione di un campione di varianti di maggior rilevanza, prendendo in considerazione i seguenti indicatori di possibili criticità:

- l'entità e la significatività dell'incidenza della variante in termini di valore complessivo rispetto al valore del contratto originario;
- la presenza di contenzioso in corso o già definito mediante accordi bonari e/o transazioni, al ricorrere delle informazioni disponibili.
- l'incidenza numerica dovuta alla reiterazione di più varianti nell'ambito del medesimo contratto.

L'attività di vigilanza sui campioni periodicamente individuati sarà volta all'esame documentale ed alla verifica della legittimità delle varianti oggetto di valutazione.

Si implementerà anche, auspicabilmente per il tramite del medesimo applicativo, un sistema di monitoraggio che consenta di verificare il tempestivo e corretto adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dal già citato art. 120 comma 15 del Codice.

Vigilanza sulla fase di affidamento

In relazione alla fase di affidamento, riveste interesse prioritario l'attività di vigilanza sulle procedure sopra la soglia europea, in relazione alle fattispecie oggetto di segnalazione. Tuttavia, risulta di interesse anche l'attività di verifica rivolta a monitorare la conformità alle disposizioni del Codice degli affidamenti al di sotto delle soglie europee, al fine di verificare i casi di sospetto artificioso frazionamento, tenuto conto dell'applicazione del principio secondo cui la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto non può essere fatta con l'intenzione di escluderlo dall'ambito di applicazione delle disposizioni del Codice dei contratti relative alle soglie europee. Ciò tenuto anche conto del ricorrere del profilo di criticità della carenza di programmazione non conforme alle disposizioni dell'art. 37 comma 3 del Codice e dell'Allegato I.5 e delle carenze di progettazione carente nei contenuti definiti per effetto dell'art. 41 comma 12 del Codice, con possibile compromissione del principio del risultato e del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 della Costituzione, ed individuare eventuali carenze di programmazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle stazioni appaltanti.

In particolare, saranno sottoposte a vigilanza:

- a. le procedure di affidamento diretto di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro al fine di verificare il possesso da parte dell'aggiudicatario di pregresse e documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché l'assenza di un interesse transfrontaliero certo ed il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49;
- b. le procedure negoziate senza bando di servizi e forniture di importo superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice al fine di verificare l'avvenuta consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49.

Un ulteriore ambito di intervento può essere individuato nelle fattispecie di improprio ricorso alla proroga tecnica o al rinnovo dei contratti di appalto, in violazione del principio generale di divieto di proroga e rinnovo dei contratti pubblici presente nel nostro ordinamento. La proroga ed il rinnovo infatti si rivelano lesivi del principio generale secondo cui ogni vantaggio economico derivante dall'erogazione di denaro pubblico deve seguire una procedura ad evidenza pubblica. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamento senza gara, comporta la violazione del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, nonché del principio del risultato di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. 36/2023. Tale attività, svolta prevalentemente sulla base delle segnalazioni che perverranno, sarà effettuata, per quanto possibile, anche ricorrendo ad elaborazioni a partire dai dati contenuti nella BDNCP e promuovendo, ove possibile, l'incrocio/confronto con i dati contenuti in banche dati di interesse detenute da altri soggetti istituzionali (es. MEF).

In termini più generali si precisa che, ferme restando le valutazioni sulle singole fattispecie oggetto di segnalazione, il campione delle procedure da sottoporre a vigilanza sarà individuato ricorrendo alla

consultazione di tutte le fonti aperte a disposizione, ovvero mediante l'utilizzo della BDNCP, facendo riferimento a specifici ambiti di intervento nei settori prima indicati, ovvero i servizi di ristorazione, i servizi di pulizia e sanificazione e/o lavanolo, i servizi di facility management immobili, i servizi di guardiana e vigilanza armata, il servizio di trasporto scolastico, i servizi di assistenza alla persona, la fornitura di beni e servizi sanitari, la fornitura di dispositivi medici e farmaci, i servizi di manutenzione delle apparecchiature sanitarie e la gestione dei rifiuti ospedalieri. Infatti in tali ambiti, negli anni passati, sono emerse significative criticità, quali ad esempio il costante improprio ricorso allo strumento della proroga o del rinnovo dei contratti pubblici e/o il ricorrere di affidamenti effettuati illegittimamente in deroga alle procedure ordinarie, soprattutto nel settore della sanità.

Altro ambito di indagine avrà ad oggetto la vigilanza e il controllo dei bandi di gara e relativi disciplinari, laddove in molti casi vengono contemplati negli stessi, requisiti eccessivamente restrittivi e sproporzionati e/o non ragionevoli o rispondenti alle caratteristiche specifiche di un determinato operatore economico.

Relativamente alle procedure negoziate senza bando di cui all'art. 76, sarà implementata la vigilanza sugli affidamenti per ragioni di estrema urgenza di cui al comma 2 lett. c), al fine di verificare la ricorrenza dei presupposti legittimanti. Infatti, la pregressa esperienza ha consentito di riscontrare che spesso le stazioni appaltanti ricorrono alla procedura negoziata senza bando invocando l'urgenza in situazioni che potevano essere previste o gestite attraverso una programmazione adeguata, utilizzando formulazioni vaghe e prive di adeguato supporto motivazionale che diano conto delle oggettive circostanze imprevedibili e della loro incidenza sull'esigenza di dover ricorrere alla procedura negoziata anziché alla procedura aperta concorrenziale.

Spesso l'affidamento attraverso tale tipo di procedura non è limitato al tempo strettamente necessario per fronteggiare l'emergenza e avviare una procedura ordinaria, ma ne viene fatto un utilizzo reiterato, realizzando di fatto proroghe o rinnovi ingiustificati. In tali casi le fattispecie da sottoporre a vigilanza potranno essere individuate prioritariamente a partire dall'esame delle segnalazioni pervenienti su modulo digitale o facendo riferimento alle fonti aperte a disposizione.

Un ulteriore ambito di indagine si focalizzerà sui contratti di fornitura che si limitano a disciplinare esclusivamente la fase di acquisizione del bene, senza considerare gli oneri connessi alla sua gestione, aggiornamento o manutenzione, determinando di fatto un vincolo di dipendenza nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario. In particolare, saranno monitorate quelle situazioni in cui la mancata programmazione dei servizi di manutenzione comporta fenomeni di lock-in contrattuale per la stazione appaltante, che si trova nell'impossibilità di rivolgersi ad altri operatori economici per la gestione successiva del bene, sia per ragioni tecniche sia per l'eccessiva onerosità dal punto di vista economico di una eventuale sostituzione del fornitore.

L'attività di vigilanza si concentrerà prioritariamente sui contratti di fornitura di apparecchiature elettromedicali, attesa la rilevanza strategica nell'ambito dei servizi sanitari, la durata pluriennale e gli elevati costi di manutenzione e verrà effettuata, preferibilmente, ricorrendo ad elaborazioni a partire dai dati contenuti nella BDNCP per tale tipologia di forniture.

Sarà poi garantita l'attività di vigilanza sugli affidamenti in somma urgenza di cui all'art. 140, per cui si prevede di poter beneficiare di un applicativo dedicato di cui si sta provvedendo all'implementazione che consenta, periodicamente, l'estrazione di un campione di affidamenti di maggior rilevanza, prendendo in

considerazione l'entità economica e la valutazione circa la ricorrenza dell'utilizzo dell'istituto derogatorio da parte della medesima S.A., nell'ambito di più e diversi eventi "*di danno e di pericolo*". L'attività di vigilanza sarà poi volta alla essenziale verifica degli adempimenti derivanti dalle disposizioni di cui al richiamato art. 140 e dell'effettiva presenza delle circostanze impreviste e imprevedibili che hanno dato origine agli affidamenti di somma urgenza oggetto di verifica.

Non dovrà poi essere trascurata la vigilanza relativa alla corretta acquisizione da parte delle Amministrazioni di cui al comma 12 della Legge 208/2015 (Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'ISTAT) dei beni e dei servizi informatici e di connettività, effettuata in deroga agli obblighi di acquisizione centralizzata previsti dalle norme vigenti. In tal senso, in attuazione dei pregressi pronunciamenti consiliari si potrà provvedere a mezzo di accertamenti a campione aventi ad oggetto le comunicazioni obbligatorie delle S.A. pervenienti in gran numero all'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 516 della Legge 208/2015. Auspicabilmente, a latere, potrà altresì essere valutata, a guadagno di efficienza ed efficacia dell'azione di vigilanza di competenza, la possibilità di razionalizzare l'acquisizione delle comunicazioni suddette, prevedendo le stesse in formato standardizzato ed informatizzato, con previa individuazione di un ben preciso set di dati/informazioni da far pervenire all'Autorità da parte delle S.A. obbligate.

1.4 L'attività di vigilanza nel settore delle concessioni e del partenariato pubblico privato

Il Partenariato Pubblico Privato (PPP) costituisce il principale istituto sul quale l'Ufficio UVCP svolge attività di vigilanza. Come noto, il PPP ha acquisito un'importanza crescente nel sistema giuridico nazionale, offrendo una terza opzione rispetto alla tradizionale distinzione tra finanziamento pubblico completo o ricorso esclusivo al mercato; esso si fonda su forme di cofinanziamento pubblico-privato che si integrano con le capacità di programmazione degli enti pubblici: in tal senso il PPP incentiva le amministrazioni ad individuare in modo preciso le proprie necessità e a predisporre le condizioni per realizzare opere in grado di fornire servizi di alta qualità a costi competitivi, grazie alla collaborazione con soggetti privati esperti. Come noto, il nuovo codice dei contratti pubblici d.lgs. 36/2023 e il recente correttivo d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, hanno introdotto delle novità soprattutto con riferimento alla finanza di progetto che è stata oggetto di integrale riformulazione (art. 193 d.lgs. 36/2023). Oggi il PPP rappresenta una vera e propria operazione economica (art. 174 d.lgs. 36/2023) che si caratterizza per la lunga durata, l'utilizzo di risorse private, il rischio operativo in capo al privato, il monitoraggio e le verifiche da parte della stazione appaltante. La definizione scelta dal legislatore evidenzia la complessità di tale fenomeno, che può comprendere diverse figure contrattuali, nonché gli importanti riflessi economici ad esso collegati. In considerazione di tali caratteristiche, oltre che all'ampiezza temporale della procedura di partenariato pubblico privato (analisi preliminare, fase di gara, gestione ed esecuzione del contratto), nell'annualità 2025 l'attività di vigilanza dell'Ufficio si concentrerà sulle **procedure di PPP, con specifico riferimento alla figura del project financing**. L'attività dovrà essere prioritariamente avviata su iniziativa dell'Ufficio stesso e su disposizione del Consiglio, oltre che a seguito di segnalazioni presentate all'Autorità, avendo cura di limitare la vigilanza su segnalazione alle fattispecie che abbiano rilevante impatto secondo le disposizioni regolamentari. **L'attività d'Ufficio sarà espletata previa analisi della BDNCP ANAC da cui estrapolare un campione significativo tra le procedure di project financing in corso di esecuzione negli anni 2023 e 2024 di importo superiore ad € 25 Mln, che risultano essere allo**

stato attuale numericamente elevate, tenendo conto in ordine di priorità dei servizi afferenti all'ambito del servizio sanitario nazionale nonché le infrastrutture ospedaliere e logistiche. L'attività sarà espletata anche tramite eventuale e previa concertazione con il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS).

Un'altra disposizione normativa di particolare rilevanza ed innovatività è rappresentata dall'art. 186 del d.lgs. 36/2023, che, come noto, ha introdotto l'obbligo per i concessionari autostradali di calcolare una quota dei contratti da affidare tramite procedura ad evidenza pubblica sulla base degli importi risultanti dai piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali e sulla base del piano complessivo dei lavori, servizi e forniture presentato dai concessionari al concedente. Inoltre, il citato articolo prevede che la verifica del rispetto delle quote di affidamento avvenga con cadenza quinquennale e, ove si riscontri una situazione di squilibrio, è garantita la possibilità per il concedente di richiedere la presentazione di una garanzia fideiussoria. Tale previsione assicura maggiori garanzie a tutela dell'equilibrio contrattuale in favore del concedente anche in considerazione della durata particolarmente estesa delle concessioni autostradali. Con riferimento a tale previsione, pertanto, **l'Ufficio attiverà una specifica vigilanza nei confronti di almeno cinque concessionari autostradali, geograficamente distribuiti negli ambiti territoriali del nord, centro e sud, al fine di valutare la sussistenza di squilibri nelle quote obbligatorie di affidamento, nonché le eventuali misure di riequilibrio adottate.** L'attività sarà espletata previa concertazione con l'ente concedente.

Inoltre, nel corso dell'anno 2024, l'Autorità ha operato una rilevante azione di regolazione nella materia dei c.d. "Energy Performance Contract" - contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC) ai sensi dell'art. 200 del d.lgs. 36/2023. Si tratta in estrema sintesi di una fattispecie contrattuale finalizzata a promuovere l'efficienza energetica introdotta dalla direttiva 2012/27/UE, recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102 e che, nella vigenza del d.lgs. 50/2016, era disciplinata nell'art. 180 comma 2. Il legislatore, pertanto, ha introdotto uno specifico articolo di legge al fine di evidenziare la particolarità e l'importanza dei contratti di che trattasi, tenuto conto anche del fatto che operano in un settore delicato e strategico come quello dell'energia. Il tema è di estrema attualità atteso che, con Delibera ANAC n. 349 del 17.7.2024, è stato approvato il contratto-tipo di prestazione energetica per gli edifici pubblici con il Ministero dell'economia e delle finanze e con ENEA. **L'Ufficio, al fine di promuovere l'efficienza e la qualità dell'attività delle stazioni appaltanti, e lo sviluppo e diffusione di buone pratiche nella predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato, avvierà un'attività di vigilanza su un campione di procedure individuate anche mediante utilizzo della BDNCP ANAC che riguarderà almeno tre ESCO (Energy Service Company) impegnate in investimenti in EPC localizzati in regioni rappresentative delle aree geografiche del nord, centro e sud.** L'attività potrà essere espletata anche previa concertazione con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri (DIPE), l'Istat, la Corte dei conti, l'Agenzia per la coesione territoriale, la Fondazione Ifel e l'Università Bocconi che hanno fornito un contributo al tavolo interistituzionale per la redazione del contratto-tipo.

Infine, per realizzare il consolidamento e la messa in sicurezza delle infrastrutture digitali delle amministrazioni, il Dipartimento per la trasformazione digitale ha promosso la creazione di Polo Strategico Nazionale S.p.A., società di nuova costituzione partecipata da TIM, Leonardo, Cassa Depositi e

Prestiti (CDP, attraverso la controllata CDP Equity) e Sogei. L'obiettivo di tale intervento di PPP è di dotare la Pubblica Amministrazione di un'infrastruttura ad alta affidabilità, resiliente e indipendente, mettendo in campo tecnologie d'avanguardia. Sul tema, **l'Ufficio avvierà un'attività di vigilanza avente ad oggetto le modalità attuative della convenzione sottoscritta in data 24 agosto 2022 tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio e la società Polo Strategico Nazionale S.p.A.** L'attività riguarderà la verifica dell'andamento della Convenzione, delle tariffe, dei tempi e delle modalità praticate per i Servizi con riferimento ad un campione significativo selezionato tra tutti i contratti sottoscritti con le Amministrazioni utenti secondo predeterminati criteri di rilevante impatto a carattere economico e geografico.

Ancora, nell'ambito dei **settori speciali**, l'Ufficio **svolgerà un'attività di verifica in relazione a specifici ed individuati ambiti di riferimento** secondo elementi desunti dalla precedente attività di vigilanza dell'Autorità al fine di monitorare l'applicabilità o meno delle disposizioni del codice dei contratti ai suddetti ambiti di riferimento.

1.5 L'attività di vigilanza sugli affidamenti delle centrali di committenza e dei soggetti aggregatori aventi finalità di centralizzazione/aggregazione degli acquisti

1. Pianificazione delle iniziative dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza

La vigilanza in tale ambito è finalizzata a individuare ipotesi di mancata correlazione tra la pianificazione delle Centrali di committenza e dei Soggetti aggregatori e la programmazione delle stazioni appaltanti con particolare riferimento alla vigilanza sugli accordi quadro stipulati dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. L'ambito di indagine sarà riferito ai servizi informatici e, in particolare, alla corretta quantificazione dei fabbisogni delle SA da verificare sulla base delle effettive adesioni all'accordo quadro e al corretto utilizzo del subappalto. Da tale situazione scaturisce, infatti, una risposta non adeguata rispetto ai reali fabbisogni delle amministrazioni, con conseguenti omissioni o ritardi nell'avvio delle procedure di gara. Le carenze riscontrate in tale ambito rischiano, quindi, di vanificare gli obiettivi di centralizzazione e aggregazione della domanda, dando luogo a proroghe dei contratti in corso oppure ad affidamenti in proprio da parte delle singole stazioni appaltanti.

L'attività di controllo sarà incentrata sulla capacità delle Centrali di committenza e dei Soggetti aggregatori di procedere ad una corretta e completa analisi dei fabbisogni e di pianificare le proprie attività in linea con le risultanze di tale preliminare ricognizione.

Inoltre, è necessario verificare la corrispondenza tra le attività programmate dalle singole stazioni appaltanti e la pianificazione svolta a monte. In particolare, occorre accertare che l'indicazione di voler ricorrere ad una Centrale di committenza o a un soggetto aggregatore sia inserita nell'elenco annuale dei lavori e nell'elenco annuale dei servizi e delle forniture soltanto previa acquisizione del relativo assenso da parte del soggetto delegato o previa verifica della disponibilità e capienza degli accordi quadro o convenzioni vigenti.

Infine, occorre verificare la rispondenza delle iniziative intraprese rispetto alle tempistiche indicate dalle stazioni appaltanti nella relativa programmazione, facendo emergere le ipotesi di differimento degli interventi programmati per causa imputabile all'assenza di iniziative.

Il campione delle procedure da sottoporre ad attività di vigilanza dovrà essere individuato nell'ambito dei soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e delle centrali di committenza di maggior rilievo.

2. Gestione dei rapporti tra soggetto delegato e soggetto delegante

In tale ambito, sono esaminati gli accordi e le convenzioni che regolano i rapporti tra le stazioni appaltanti deleganti e i soggetti delegati, al fine di verificare la corretta ripartizione delle rispettive competenze. È emerso frequentemente, infatti, che i soggetti deleganti eseguono in proprio alcune attività di competenza delle delegate, in assenza della richiesta qualificazione. Inoltre, è stato accertato che le Centrali di committenza e i soggetti aggregatori, di frequente, affidano lo svolgimento di attività di competenza a consulenti esterni, facendo emergere l'inadeguatezza della struttura organizzativa a far fronte ai relativi compiti istituzionali.

Anche in questo caso, il campione delle procedure da sottoporre ad attività di vigilanza dovrà essere individuato nell'ambito dei soggetti aggregatori regionali di cui articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e delle centrali di committenza di maggior rilievo.

3. Attività di affidamento

La vigilanza sull'attività di affidamento va opportunamente orientata verso problematiche diffuse che siano idonee ad incidere negativamente sulla concorrenza, intesa come funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire contratti pubblici. L'attività sarà quindi concentrata sulle criticità dei bandi di gara che rappresentano ostacoli alla massima partecipazione e sarà orientata verso settori merceologici particolarmente rilevanti, quali *facility management*, servizi informatici ed energia, nonché verso i vari ambiti merceologici afferenti al settore sanitario.

1.6 Vigilanza sulla qualificazione delle stazioni appaltanti

L'Ufficio 19 "Vigilanza sulle centrali di committenza e sui soggetti aggregatori nonché sulla qualificazione delle stazioni appaltanti" è chiamato ad accertare violazioni gravi delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e, pertanto, interviene nel caso in cui:

- all'esito delle verifiche a campione svolte ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 11, comma 3, dell'allegato II.4 dal competente Ufficio UQUA oppure su specifica segnalazione, emerga la necessità di verificare la sussistenza di violazioni gravi delle disposizioni in materia di qualificazione previste dall'articolo 63, comma 11, del codice;
- all'esito di particolari criticità segnalate dall'Ufficio UQUA sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio del sistema di qualificazione oppure su specifica segnalazione, emerga la necessità di verificare la sussistenza di gravi violazioni delle disposizioni in materia di qualificazione previste dall'articolo 63, comma 11, del codice.
- all'esito dell'attività di vigilanza svolta dai competenti uffici dell'Autorità siano irrogate sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 3, lettera a). In tal caso, infatti, l'articolo 13, comma 1), lett. d), dell'allegato II.4 prevede la possibilità di applicare la sanzione della temporanea riduzione del livello di qualificazione.

1.7 L'attività di vigilanza per gli interventi PNRR

L'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che disciplina il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza prevede che, nell'attuare il dispositivo, gli Stati membri adottino tutte le misure necessarie per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi.

A tale scopo, è richiesto che gli Stati membri prevedano un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e si facciano carico del recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

La normativa nazionale in tema di prevenzione e contrasto ai fenomeni di frode, corruzione e conflitto d'interessi relativi al PNRR, tiene conto della struttura "multilivello" delle funzioni attuative del Piano, che discende dalle previsioni di cui agli artt. 8 e 9 del decreto legge n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021, come modificato dal decreto legge n. 13 del 2023, convertito dalla legge n. 41 del 2023, nonché dal D.L. 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

La più generale funzione di provvedere al coordinamento delle attività di controllo e rendicontazione prevista, tra l'altro, dall'art. 22 del Regolamento (UE) n. 2021/241, è demandata dal già citato art. 6, comma 1, del citato D.L. n. 77 del 2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021 e successive modifiche, all' Ispettorato Generale per il PNRR presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per assicurare il monitoraggio dell'attuazione del PNRR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, a mente dell'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021) ha sviluppato il sistema informativo ReGiS, che integra in un'unica piattaforma centralizzata tutti i dati di programmazione, attuazione, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e che, quindi, garantisce il continuo e tempestivo presidio dell'avanzamento finanziario, procedurale e fisico degli interventi del Piano.

ReGiS è interoperabile con le principali banche dati nazionali e garantisce l'assolvimento degli obblighi in merito al monitoraggio degli investimenti pubblici, anche attraverso un costante allineamento delle informazioni con quelle contenute nella Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), il sistema CUP (Codice Unico di Progetto), la BDNCP (Banca dati nazionale dei contratti pubblici) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nel quale vengono registrati in maniera univoca i codici di tutti i contratti pubblici delle Amministrazioni, anche territoriali, garantendo il controllo sulle imprese che partecipano alle procedure ad evidenza pubblica, e che rappresenta il perno della digitalizzazione dei contratti pubblici, il sistema della fatturazione elettronica, attraverso cui vengono emesse e registrate le fatture di tutte le imprese che erogano beni e servizi in favore delle amministrazioni pubbliche, anche territoriali, i sistemi SIOPE+, SICOGE e PCC che consentono il recupero dei dati relativi ai pagamenti e alle fatture elettroniche collegate a un determinato CUP.

L'Ufficio UVS, al fine di implementare e rendere maggiormente efficace l'attività di vigilanza, potrà avviare interlocuzioni con gli organi sopraindicati in modo da consentire lo sviluppo di un sistema di controllo armonico ed integrato con tutte le Istituzioni coinvolte nel sistema di controllo interno dello Stato per i progetti finanziati con fondi PNRR.

In aggiunta, attraverso il d.l. 19/2024, il legislatore ha esteso la composizione del Comitato europeo per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione Europea (COLAF), operante presso il Dipartimento per gli Affari Europei, ad ulteriori enti e organismi di controllo, fra cui anche l'ANAC. Il citato provvedimento normativo ha inoltre esteso le funzioni del COLAF, preminentemente consultive e di indirizzo nel coordinamento delle attività di contrasto delle frodi e delle irregolarità attinenti in particolare al settore dei fondi strutturali, ai progetti del PNRR. Per tali ragioni l'Ufficio UVS potrà sviluppare la propria attività di vigilanza in conformità alle linee di indirizzo promosse dal COLAF e, in egual misura, potrà far pervenire al citato Comitato puntuali segnalazioni su eventuali irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza svolta d'ufficio o su segnalazione in materia di contratti finanziati con fondi PNRR.

Allo scopo di garantire una verifica dell'utilizzo regolare dei finanziamenti erogati in conformità di tutte le norme applicabili, nonché dell'attuazione corretta delle misure previste nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza (PNRR), l'Ufficio UVS individuerà, attraverso l'utilizzo degli applicativi in uso all'Autorità nonché attraverso la consultazione del sistema ReGiS, gli interventi del piano di maggiore rilevanza strategica per le missioni del Piano che risultano maggiormente significative a livello nazionale.

La prima analisi effettuata ha permesso di individuare le prime tre missioni in ordine di grandezza ovvero:

- 1) Rivoluzione verde e transizione ecologica al quale è stato destinato il 28,26 % del totale dei fondi PNRR;
- 2) Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo al quale è stato destinato il 21,26 % del totale dei fondi PNRR;
- 3) Istruzione e ricerca al quale è stato destinato il 15,48 % del totale dei fondi PNRR.

Relativamente alla selezione dei contratti da monitorare dovrà essere adottato un approccio basato su un criterio di rischio. Tale approccio comprende:

- Analisi del rischio di frode e irregolarità: I contratti da monitorare dovranno essere selezionati non solo in base al valore economico, ma anche al rischio associato alla tipologia dell'opera (ad esempio, progetti infrastrutturali complessi o settori storicamente soggetti a problematiche di corruzione).
- Contratti con alta esposizione mediatica o pubblica: Progetti con elevato impatto mediatico o rilevanza strategica potrebbero meritare particolare attenzione.

Il campione dei contratti da sottoporre ad attività di vigilanza sarà quindi individuato nell'ambito dei finanziamenti sopraindicati adoperando possibilmente un criterio di ripartizione geografica che consenta di verificare, in egual misura, interventi effettuati nel Nord, nel Centro e al Sud Italia. L'Ufficio effettuerà l'attività di vigilanza d'ufficio su cinque contratti finanziati con fondi PNRR in fase di esecuzione del valore uguale o superiore a 10 milioni di euro. Nella scelta della tipologia dei contratti si individueranno tre contratti di lavori e due contratti di forniture e/o servizi.

L'attività di vigilanza dovrà svilupparsi tenendo in considerazione il fatto che la sostenibilità ambientale e l'efficienza energetica rappresentano ambiti cruciali per il futuro economico e ambientale del Paese. Con l'aumento dei costi energetici globali, controllare progetti legati alla transizione ecologica e digitale risulta dunque fondamentale per garantire un uso strategico e responsabile dei fondi PNRR. Inoltre,

un'azione di vigilanza mirata in tal senso rappresenterà un'opportunità per apprendere *best practice* e correggere eventuali prassi problematiche.

1.8 L'attività di vigilanza sul sistema di qualificazione degli operatori economici

L'attenzione dell'Autorità nell'ambito del sistema di qualificazione è stata da sempre focalizzata sulla necessità di vigilare l'attività dei soggetti privati presenti nella compagine societaria della SOA, con la chiara finalità di verificare l'indipendenza di giudizio delle stesse SOA e contrastare i fenomeni illeciti e di prassi contrari allo spirito della normativa vigente. Infatti, nell'ambito del sistema di responsabilità delle SOA nei confronti dell'Autorità, le stesse hanno l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione del proprio assetto societario e di mantenere un organico minimo di personale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 dell'Allegato II.12 al d.lgs. 36/2023.

La competenza che il legislatore ha conferito alle SOA deriva dall'obbligo del rilascio alle imprese che vogliono partecipare alle gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori di importo superiore a €. 150.000 del documento necessario e sufficiente a comprovare, in sede di gara, la capacità della stessa impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche; infatti, la SOA attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa che lavora nel settore delle costruzioni di tutti quei requisiti previsti dall'attuale normativa riferita ai contratti pubblici di lavori.

In tale ambito, dovrà proseguire l'attività di vigilanza dell'Autorità sul mantenimento, da parte delle SOA, dei requisiti normativamente previsti per operare e sull'assolvimento dei relativi obblighi di comunicazione all'Autorità in caso di mutamenti intervenuti, con particolare riferimento ai soci, agli amministratori, all'organico ed ai soggetti esterni affidatari di attività promozionale per conto delle SOA stesse. L'attività di vigilanza, quindi, di norma dovrà essere indirizzata:

- a) alla verifica delle comunicazioni effettuate all'Autorità sull'aggiornamento del libro dei soci della SOA, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 7 dell'Allegato II.12 (partecipazioni societarie);
- b) alla verifica delle comunicazioni effettuate all'Autorità sull'organico del personale in carico alla SOA, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'art. 8 dell'Allegato II.12 (requisiti tecnici delle SOA);
- c) alla verifica delle comunicazioni effettuate all'Autorità sui soggetti che rivestono le cariche di Amministratori e Sindaci;
- d) alla ricognizione/verifica delle attività di marketing e commerciali finalizzate all'acquisizione delle imprese clienti, con particolare riferimento alle attività affidate dalle medesime SOA a soggetti esterni all'organigramma aziendale, nel rispetto di quanto previsto all'art. 11, comma 3 dell'Allegato II.12 (attività promozionali in primis).

L'attività di vigilanza sull'indipendenza delle SOA, sopra descritta, dovrà essere svolta con regolarità nei confronti di tutte le SOA autorizzate, sulla base delle indicazioni contenute nel Manuale e tenuto conto delle segnalazioni pervenute; ciò sia al fine di ottenere, tramite l'attività di vigilanza, un quadro completo, esaustivo ed aggiornato delle modalità con cui operano le SOA autorizzate, che al fine di indurre tutte le SOA stesse ad operare nell'osservanza delle indicazioni di legge e dell'Autorità.

Relativamente all'attività di attestazione vera e propria, invece, l'espletamento della vigilanza sul sistema di qualificazione dovrà avvenire in conformità all'art. 12, comma 1 dell'Allegato II.12, secondo il quale l'ANAC, *"ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera f), del codice, vigila sul sistema di*

qualificazione, e a tale fine, anche effettuando ispezioni, anche senza preavviso, o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario ...", ed al comma 4 del medesimo articolo, che dispone che "l'Autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa Autorità".

Pertanto l'Ufficio UVSOA e gli altri uffici che verranno eventualmente coinvolti effettueranno indagini mirate, anche senza preavviso e presso le sedi operative delle dette SOA, previa autorizzazione del Consiglio, sui procedimenti di qualificazione delle imprese posti in essere. L'attività di vigilanza d'ufficio, quindi, di norma dovrà essere focalizzata su uno o più dei seguenti aspetti:

- a) verifica della procedura di sottoscrizione e registrazione telematica, sui sistemi informativi dell'Autorità dei contratti di attestazione, dei flussi in entrata ed in uscita della documentazione e delle caratteristiche generali dell'utilizzo del software gestionale in uso, rilevandone il grado di integrazione con i suddetti sistemi informativi;
- b) verifica del sistema di archiviazione delle pratiche delle imprese attestate e della tenuta degli archivi contenenti la documentazione attestante i requisiti generali e speciali posseduti dalle imprese e le relative verifiche di veridicità, rilevandone la conformità o meno alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure in uso, trasmesso all'Autorità;
- c) verifica dei comportamenti e delle prassi amministrative tenute dalla SOA nello svolgimento dell'attività di attestazione, alla luce delle disposizioni normative e regolamentari e delle indicazioni fornite dall'Autorità nel Manuale, con riferimento in particolare alle procedure di attestazione *ex art. 9, comma 2, lettera f)* dell'Allegato II.12, rilevandone la conformità o meno alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure in uso, trasmesso all'Autorità;
- d) analisi dei requisiti generali e speciali *ex art. 18* dell'Allegato II.12 posseduti dall'impresa titolare delle attestazioni sottoposte a verifica, e della congruenza degli stessi con la qualificazione ottenuta, così come desumibile dalla relativa attestazione rilasciata dalla SOA;
- e) accertamento di eventuali irregolarità/illeciti riscontrabili nell'ambito dei procedimenti di attestazione oggetto di verifica;
- f) accertamento dell'eventuale esistenza di "meccanismi organizzativi" che vedono l'impiego nell'attività di attestazione di personale esterno alla SOA in forme non legittime /autorizzate.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 12, comma 4 dell'Allegato II.12, in ordine al numero di attestazioni per le quali l'Autorità deve attivare le procedure di verifica, il campione di attestati da sottoporre a verifica nell'anno 2025 dovrà essere costituito da un numero superiore ai 100 attestati, da selezionare tra quelli che presentano la data di primo rilascio negli anni 2024 e 2025.

Al riguardo si puntualizza che l'Ufficio svolge attività sistematiche di verifica degli attestati rilasciati, procedendo anche a puntuali controlli, quali:

- monitoraggio su tutte le attestazioni di qualificazione rilasciate alle Imprese per le quali sono stati disposti i provvedimenti interdittivi ai sensi del d.lgs. 159/2011 (codice antimafia), svolti oltre i 100 monitoraggi nel corso del 2024;
- monitoraggio sulle attestazioni di qualificazione per le quali sono intervenute variazioni della rappresentanza legale e della direzione tecnica, *ex art 25, comma 6, dell'Allegato II.12*, svolti oltre i 140 monitoraggi nel corso del 2024;

- monitoraggio sulle attestazioni di qualificazione rilasciate alle Imprese per le quali sono stati comunicati l'annullamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai sensi dell'art. 4, comma 4 dell'Allegato II.12. le Comunicazioni pervenute dagli Organismi di certificazioni hanno interessato meno di 100 operatori economici ma solo per alcuni di loro la comunicazione ha inciso sulla qualificazione posseduta;
- monitoraggio delle autorizzazioni rilasciate ad imprese che hanno ceduto o trasferito a vario titolo l'azienda o un suo ramo, ex art. 16, comma 9, dell'Allegato II.12, svolte oltre 30 istruttorie nel corso del 2024;
- controlli specifici sulle modalità di attestazione, derivanti da segnalazione o d'ufficio, in ordine a difformità nel rilascio perpetrate dalle SOA.

Con riferimento, invece, alla vigilanza da attuare con ispezioni in sede, si premette che l'Ufficio, negli anni 2023 e 2024, ha rilevato particolari criticità e irregolarità nel rilascio di attestazioni di qualificazione, inerenti la dimostrazione del possesso del requisito d'ordine speciale indicato dall'art. 18, comma 19, dell'Allegato II.12 per il conseguimento della qualificazione in alcune categorie; in particolare l'attività ispettiva si è focalizzata sull'attribuzione della qualificazione nella categoria OS 21.

L'Ufficio, in analogia con i criteri scelti per la precedente attività ispettiva ritiene, altresì, utile approfondire le peculiari prescrizioni vigenti per il conseguimento della qualificazione nelle ulteriori categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32. Per tali categorie, infatti, l'art. 18, comma 25, del detto Allegato prescrive l'obbligo della disponibilità dell'Impresa di uno stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni indicati nella declaratoria della Categoria di lavorazione.

Per il campione di imprese selezionato e per i casi in cui le informazioni e la documentazione utile all'accertamento non siano state trasmesse digitalmente sui sistemi ANAC, occorrerà procedere ad ispezioni mirate, eventualmente con la collaborazione della Guardia di Finanza, in base al protocollo di intesa, anche senza alcun preavviso, laddove si ritiene che in tal modo possano risultare maggiormente efficaci i relativi controlli, nei confronti del 20% delle SOA autorizzate. L'attività di vigilanza, per ciascuna delle attestazioni selezionate in fase di ispezione presso le SOA, dovrà prevedere necessariamente:

- la visione della documentazione presupposta al riconoscimento delle dette categorie oggetto di indagine, comprese le verifiche espletate dalle SOA;
- l'acquisizione in copia digitale di tutto o parte della documentazione riscontrata, dandone menzione nel relativo verbale;

L'attività di vigilanza, come sopra delineata, consentirà l'individuazione e quindi il contrasto puntuale di quelle condotte che hanno determinato il radicarsi di fenomeni distorsivi nel sistema di qualificazione e, sulla base delle verifiche effettuate, potranno emergere le diverse patologie distorsive dell'applicazione della norma.

Per il campione si considera che il numero totale delle società attestate solo nel 2024 nelle predette categorie risulta superiore ai 500 delle quali si procederà a selezionare un campione distribuito con omogeneità per ciascuna area geografica: Nord; Sud e isole; centro.

Per la definizione dei criteri di scelta si terrà altresì conto della distribuzione delle imprese secondo il livello di qualificazione posseduta come indicato nella tabella che segue:

CATEGORIE	IMPRESE QUALIFICATE		TOTALI IMPRESE PER CATEGORIE
	Da 258.000 a 3.500.000 €	Da 5.165.000 a 20.658.000 €	
OS 13 (Strutture prefabbricate in cemento armato)	35	26	61
OS 18-A (Componenti strutturali in acciaio)	232	85	317
OS 18-B (Componenti per facciate continue)	59	14	63
OS 32 (Strutture in legno)	107	7	111

*Il Dirigente
dell'Ufficio UVS e ad
interim dell'Ufficio UVCP*

f.to dott. Ilario Sorrentino

*Il Dirigente
dell'Ufficio UOS*

f.to dott. Federico Dini

*Il Dirigente
dell'Ufficio USCP*

f.to Ing. Stefano Fuligni

*Il Dirigente
dell'Ufficio UVSF e ad
interim dell'Ufficio UVLA*

f.to arch. Alessandro Pierdominici

*Il Dirigente
dell'Ufficio UVCC*

f.to dott. Alberto Zaino

*Il Dirigente
dell'Ufficio UVSOA*

f.to arch. Amalia Annunzio

*Il Dirigente
dell'Ufficio UVMAC*

f.to dott.ssa Maria Pia Tosti

*Il Dirigente
dell'Ufficio UVIF*

f.to dott.ssa Rita Renzi

*Il Dirigente
dell'Ufficio UWHIB*

f.to dott.ssa Antonia Magnotti

Visto

Il Segretario Generale

ing. Filippo Romano

Direttiva già sottoscritta digitalmente da tutti i dirigenti indicati ai fini dell'approvazione dell'Adunanza del Consiglio in data 12.02.2025. Direttiva integrata a seguito del deliberato p.to 26 odg. da parte degli Uffici UVSF e UVCC. Sottoscrive la presente versione di direttiva il dirigente UVS per adempimento al deliberato.